

L' ECONOMISTA

GAZZETTA SETTIMANALE

SCIENZA ECONOMICA, FINANZA, COMMERCIO, BANCHI, FERROVIE, INTERESSI PRIVATI

Anno XXIV — Vol. XXVIII

Domenica 24 Gennaio 1897

N. 1186

ECONOMIA NAZIONALE E TECNICISMO ¹⁾

Molto interessanti, si è detto, sono le osservazioni che il comm. M. Besso fa intorno alla capacità tecnica del paese e intorno alla azione del fisco. Premette che soltanto coloro che hanno avuto modo di seguire da vicino il movimento industriale di questo terzo di secolo possono essersi fatta un'idea della importanza incalcolabile che ha acquistato il tecnicismo nell'industria manifatturiera, agricola e commerciale per cui le scuole e gli Istituti di insegnamento industriale e professionale e le scuole-officina sono diventate, a motivo della crescente internazionalizzazione di traffici, un elemento fondamentale per la produzione e per il commercio. Nelle scuole, osserva l'Autore, non si insegna soltanto l'arte di produrre bene ed a buon mercato, ma quella non meno importante di sapere vendere, ossia di saper cercare e trovare i clienti in *qualsunque* punto del globo. E fa notare che la sola Prussia che nel 1874 spendeva per l'insegnamento 99 milioni di marchi, nel 1891 ne spendeva 195, e nello stesso tempo riduceva le tasse scolastiche da 40 milioni e mezzo di marchi ad un milione ed un terzo; — ricorda la Svizzera ed il Belgio, paesi dove l'insegnamento tecnico ha notevole sviluppo e l'industria è fiorente; — ricorda la Boemia che trent'anni or sono era un paese povero ed ora va visibilmente crescendo di ricchezze e di benessere con un aumento di scuole, di insegnanti, di allievi rispettivamente nell'ultimo decennio da 144 a 310, da 615 a 2020, da 12890 a 33081. E passa in rassegna il movimento delle scuole in Austria e in Ungheria per dimostrare (è doloroso che in Italia queste verità abbiano ancora bisogno di dimostrazione) che l'insegnamento professionale, industriale e commerciale deve alquanto precedere lo sviluppo industriale, perchè ne è condizione e poi procedere con esso in una specie di sincronismo. Tanto è vero ciò che alcune industrie, come quella del cotone, che avrebbero la ragione d'essere economica nell'Italia Meridionale e insulare, hanno invece tanto sviluppo nell'Italia settentrionale, perchè più vicine quelle regioni alla Svizzera ed alla Germania da dove proviene il personale tecnico che manca a noi, o dove i giovani italiani possono più facilmente recarsi per la vicinanza, ed apprendere il tecnicismo. Conclude pertanto che gli italiani non sono tecnicamente preparati per esercitare le industrie e lo sono in tanto minor misura, quanto

più si scende verso il mezzogiorno, ossia quanto più ci si allontana dai paesi finitimi, largamente forniti di organizzazione industriale, di personale, di officine e di scuole speciali.

E il nostro amico ha ragioni da vendere.

Sono già passati 23 anni dalla famosa guerra franco-germanica il cui esito aveva riempito il mondo di meraviglia e da ogni lato si ripeteva che la Prussia aveva vinto la Francia più colla scuola che colla spada. Da allora ad oggi come abbiamo noi in Italia approfittato della lezione? Il bilancio della pubblica istruzione è sempre nelle stesse condizioni miserevoli e non esitano i Ministri del Tesoro a fare su esso sempre nuove economie; per andare a ritroso coi tempi moderni un Ministro dell'Istruzione dell'intelletto e della cultura dell'on. Villari, aumentò le tasse scolastiche e non esitò a ripetere la formula, che non è invero dei tempi moderni: che la scuola crea degli spostati, mentre è soltanto colla scuola e colla diffusione della istruzione elementare e secondaria che si può far nascere e sviluppare nei cittadini un sentimento elevato della propria dignità personale per eccitare quella qualità che manca agli italiani: la volontà e la costanza di lavorare. E l'uomo istruito non l'ignorante che aspira vivamente e ragionevolmente ad un maggiore benessere economico, ed è questa aspirazione che spinge ad un lavoro più intenso, più produttivo, più utile. E intanto sono passati venti anni e discutiamo sempre sull'insegnamento del greco nelle scuole classiche, sulla fusione delle scuole tecniche col ginnasio, sulla diminuzione del numero delle università.

Senza accorgerci che l'ordinamento delle scuole classiche è errato, perchè basato sulla vuota pedanteria, che le scuole tecniche mancano di un corpo insegnante bene reclutato, che le facoltà giuridiche e letterarie delle università sono cristallizzate in un organismo che non risponde più ai tempi moderni, che gli insegnanti elementari e secondari sono indecentemente retribuiti, quelli delle scuole superiori debbono attendere per i bisogni della vita a cento altre cose che li distraggono dalla scuola.

Certo ha ragioni da vendere il comm. Besso nelle sue osservazioni; ma che cosa si può sperare quando i migliori uomini si mostrano non solo incapaci delle riforme, ma in genere ostili a qualunque tentativo che venga per rompere questo doloroso stato di cose che per quanto possa essere una gloriosa tradizione in qualche parte, non risponde però più ai bisogni ed alle esigenze attuali?

Non diversi lamenti sono suggeriti per l'ultimo punto esaminato dall'amico nostro: il fisco. Lasciamogli la parola: « la costituzione delle società e delle

¹⁾ Vedi *Economista* N. 1184.

ditte commerciali — egli dice — è congiunta con notevolissime spese di registri e bolli, superiori a quelle in vigore in qualsiasi altro paese. E appena le ditte siano costituite, l'agente delle tasse, adempiendo d'altro al suo dovere, edotto anche che forse più di un industriale non paga quanto deve, ignaro spesso delle condizioni effettive in cui tante svariate industrie si svolgono, le colpisce subito con la tassa di ricchezza mobile, applicandola spesso senza metodo e senza misura.

« E questo sistema di aggravare le industrie fino dal loro primo sorgere, mentre poi sono ancora soggette ad alee non poche, nè lievi, specialmente nei primi tempi del loro funzionamento, ha per effetto di ridurre al minimo lo spirito di iniziativa industriale e di allontanare il capitale dal partecipare ad imprese, ai rischi propri della speculazione aggiungendo oneri fiscali, gravi sempre, e spesso insopportabili: perchè è da avvertire che in nessun paese le tasse equivalenti alla ricchezza mobile nostra arrivano alla misura a cui siamo giunti in Italia. »

Ed anche qui se l'Autore pecca in qualche cosa nelle surriportate osservazioni, è nella mitezza del giudizio; — l'Italia colla libertà politica ha subito la schiavitù del fisco, causata, tale schiavitù, dall'empirismo di un sistema tributario, alla cui costituzione sembra abbia presieduto la ignoranza, e motivata, tale schiavitù, dalla pusillanimità dei nostri uomini di finanza, i quali, pur sapendo che persistendo nella via attuale esauriscono il paese, non hanno coraggio di tentare una riforma, dalla quale la nazione e lo erario potrebbero trarre inestimabili vantaggi.

Il comm. Besso fa, in proposito, le seguenti proposte:

1.° che le tassazioni concernenti la creazione e il funzionamento delle imprese industriali, devono venir mitigate in confronto alle misure presenti;

2.° che per determinate industrie che finora non hanno preso piede in paese, o non vi hanno preso piede in maniera apprezzabile, occorrono mitigazioni maggiori ed, anzi, temporaneamente, esenzioni assolute da diritti di costituzione e da tasse di ricchezza mobile e da imposte e dazi provinciali e comunali;

3.° che per quelle industrie, per le quali ciò sia possibile, la tassa di ricchezza mobile venga riscossa per abbuonamento, e quando ciò non sia possibile, possa venir convenuta per una serie di anni.

L'Autore termina il suo articolo con una efficace invocazione al Parlamento ed ai Ministri, perchè si adoperino con unanimità di propositi alle riforme, dalle quali l'Italia può conseguire il suo risorgimento economico. E noi faremo gli stessi auguri dell'egregio amico nostro, non senza rammaricarci però che un così attento osservatore delle cose nostre possa nutrire ancora qualche speranza di un indirizzo intelligente della cosa pubblica. Il popolo italiano bisogna che si persuada esser vano attendere qualche cosa dal Governo; è già gran mercè se ci risparmia il male. Il bene dobbiamo prima volerlo noi stessi ed imporlo al governo parlamentare che è restio ad ogni studio dei più interessanti problemi, ripugnante ad ogni riforma che metta in forse la situazione politica. Bisogna che i contribuenti comprendano che è nelle urne elettorali che si deve combattere per liberare l'Italia dalla schiavitù fiscale, nella quale è stata imprudentemente gettata; il contribuente in nome della salute pubblica, respinga tutti quei candidati che non pon-

gano come caposaldo del loro programma una razionale revisione delle pubbliche gravanze.

Noi temiamo però che il comm. Besso, il quale promette che diventerà libero scambista anche praticamente, come dichiara di esserlo teoricamente, non ci darà mai la consolazione della sua conversione se la subordina ad una illuminata azione del governo.

FINANZA SAPIENTE

Non vogliamo lasciar passare senza richiamarvi su l'attenzione dei lettori un documento finanziario, che contiene osservazioni molto importanti, vogliamo dire la relazione che la Commissione permanente di Finanza del Senato ha testè presentato sui rendiconti generali consuntivi dell'amministrazione dello Stato per gli esercizi 1893-94 e 1894-95.

Il Relatore, on. Cambray-Digny, ha intrapreso in tale occasione l'esame analitico di alcuni elementi del bilancio, ricavandone delle conclusioni degne di studio.

È risaputo quanto tormentate in questi ultimi dieci anni sieno state le tariffe doganali, per ricavarne maggiori proventi per l'erario. I Ministri che si sono in questo periodo succeduti, o con inasprimenti nei dazi sullo zucchero, sul caffè e sul petrolio, o con modificazioni sulle tasse o con altri, espedienti a quando a quando chiesero al Parlamento una modificazione delle tariffe nelle voci libere da convenzioni, per arrotondare le cifre del bilancio o per ricavarne quegli ultimi pochi milioni necessari a raggiungere il pareggio finanziario, a cui di anno in anno vanamente si mirava.

Se mai vi può essere una prova eloquente della fallacia delle previsioni e quindi della scarsa cognizione degli effetti che le modificazioni avrebbero apportato, questa prova è fornita dalle cifre delle entrate doganali, le quali — tenendo separato il grano, perchè il dazio che lo colpisce più che uno scopo fiscale dovrebbe avere, a quanto affermavasi, uno scopo protettivo per i granicoltori nazionali — dimostrano come la materia imponibile sia stata sorda a rispondere ai provvedimenti escogitati ripetutamente dai ministri delle finanze.

(In milioni)

Esercizi	Prodotti totali	Dazio sul grano	Prodotti totali meno il dazio sul grano
1884-85. . . .	212. 11	7. 71	204. 40
1889-90. . . .	275. 33	44. 79	230. 54
1890-91. . . .	236. 16	24. 69	211. 47
1891-92. . . .	224. 71	20. 95	203. 76
1892-93. . . .	252. —	47. 66	204. 34
1893-94. . . .	221. 66	34. 10	187. 56
1894-95. . . .	232. 68	37. 31	195. 37

Questa tabella dimostra — dice l'on. relatore, che il prodotto di tutti i dazi di importazione presi insieme, escluso il grano, è andato sempre declinando e, meno nei due primi esercizi, non ha mai più raggiunto quello che si otteneva colla tariffa generale convenzionale del 1885.

Ed aggiunge che i veri dazi di consumo, che non pretendono neppure di proteggere industrie nazionali, hanno diminuito i loro prodotti a misura che ne sono state aggravate le tariffe.

Così lo spirito ha quasi cessato di essere introdotto; il petrolio che nel 1884-85 pagava lire 27 il quintale greggio, e 33 raffinato aveva seguitato a crescere malgrado i rincari, ma colla tassa di L. 48 si è fermato e va declinando. Lo stesso è accaduto per il caffè colla tassa di L. 150 il quintale, e lo zucchero portato a 99 lire raffinato e 88 greggio declinava da due anni molto vistosamente.

In sostanza in queste quattro voci noi siamo giunti nel 1894-95 ad un prodotto di 5 milioni minore che nel 1884-85. E questo poi con grave danno del consumo, il quale si è andato restringendo e per esempio il petrolio, che aveva raggiunto un consumo di 852,004 quintali nel 1884-85, si è ridotto nel 1894-95 a quintali 734,141, e così è diminuito di 118,000 quintali; lo zucchero, che oltrepassa va 1,250,000 di quintali, si è ridotto a 744,000; il caffè da 164,000 è disceso a 127,000, mentre poi la popolazione del Regno non ha cessato di crescere.

E conclude l'on. relatore che paragonando questi assai dolorosi risultati collo sviluppo annuale che questi dazi offrivano quando non erano così eccessivamente gravati, « è facile persuadersi che lasciandole intatte le tariffe primitive si sarebbe probabilmente raggiunta una entrata maggiore ».

IL NUOVO PROGETTO BELGA SUL CONTRATTO DI LAVORO¹⁾

II.

Gli obblighi dell'operaio e del capo d'impresa sono regolati nel capitolo secondo del progetto Nysens. È detto all'articolo 8 che l'operaio ha l'obbligo: 1° di eseguire il suo lavoro con le cure di un buon padre di famiglia, nel tempo, nel luogo e nelle condizioni determinate dalla convenzione o dall'uso; 2° di agire conformemente agli ordini e alle istruzioni che gli sono date dal capo d'impresa o dai suoi preposti, in vista della esecuzione del contratto; 3° di osservare il rispetto delle convenienze e dei buoni costumi, durante la esecuzione del contratto; 4° di rispettare i segreti di fabbricazione; 5° di astenersi da tutto ciò che potrebbe nuocere alla sua propria sicurezza ed a quella dei suoi compagni o dei terzi.

Il ministro osserva, riguardo a questo articolo, che coll'obbligo stabilito al n. 2 si intende di mantenere la subordinazione dell'operaio di fronte al capo di impresa, dal punto di vista giuridico, nei limiti del contratto e che è in questo senso che bisogna intendere l'autorità padronale, cui accenna l'articolo primo del progetto. Del resto la enumerazione dell'art. 8 non è punto limitativa; la materia è dominata dai principi del Codice Civile. Come qualsiasi convenzione il contratto di lavoro deve essere eseguito in buona fede ed obbliga non soltanto a ciò che vi è espresso, ma anche a tutte le conseguenze che l'equità, l'uso e la legge fanno scaturire dalla obbligazione a seconda della sua natura.

È esplicitamente dichiarato, inoltre, all'art. 9, che l'operaio ha l'obbligo di restituire in buono stato al capo d'impresa, gli strumenti e le materie prime rimaste senza impiego che gli sono state affidate.

Egli risponde della sua colpa in caso di malefatte, d'impiego abusivo di materiali o di deterioramento di materiale, materie prime o prodotti. Non è tenuto invece (art. 10) per deterioramenti o pel logoro dovuti all'uso normale della cosa, nè della perdita che avviene per caso fortuito e nemmeno delle malefatte dopo che l'opera è stata ricevuta.

L'art. 11, pel quale salvo convenzione contraria l'operaio è tenuto ad eseguire egli stesso il lavoro promesso è pure una applicazione dei principi generali. I debiti non sono cedibili. Se il padrone ha autorizzato l'operaio a farsi sostituire momentaneamente, egli non è tenuto che per la *culpa in eligendo*, ossia non risponde che della scelta del suo sostituto, la sua responsabilità sorge soltanto se ha scelto un sostituto notoriamente incapace, regola che è pure applicata in materia di mandato.

Quanto agli obblighi del capo d'impresa, ecco ciò che dispone l'art. 12. Esso ha l'obbligo: 1° di far lavorare l'operaio nel tempo, nel luogo e nelle condizioni determinate dalla convenzione o dall'uso; specialmente di mettere a sua disposizione i cooperatori, gli strumenti e le materie necessarie alla esecuzione del lavoro; 2° di vegliare, con la diligenza di un buon padre di famiglia, e nonostante qualsiasi convenzione contraria, affinché il lavoro si compia nelle condizioni convenienti di sicurezza e di salubrità; 3° di vegliare al rispetto dei buoni costumi e delle convenienze durante la esecuzione del lavoro; 4° di pagare il salario all'operaio nel modo determinato dalla convenzione o dall'uso; 5° nel caso in cui egli si è impegnato ad alloggiare ed a nutrire l'operaio, di fornirgli un alloggio conveniente e un nutrimento sufficiente. Questa disposizione non è limitativa; dal punto di vista dello stretto diritto, il padrone non è liberato dai suoi obblighi per ciò solo che paga il salario convenuto perchè il contratto di lavoro non è assimilabile a « una vendita di merci », la prestazione di lavoro mette in giuoco la personalità stessa, fisica e morale, dell'operaio. Di qui soprattutto i doveri essenziali imposti ai capi di intrapresa ai numeri 2, 3 e 5 dell'articolo.

Riguardo alla responsabilità del padrone in materia di infortuni, il ministro crede ch'essa trovi la sua base nel contratto stesso. Ma, aggiunge, pur ammesso l'obbligo contrattuale della sicurezza, non è conforme ai fatti, alla realtà delle situazioni, alla intenzione probabile delle parti che concludono un contratto di lavoro, di dire che il prenditore di servizi deve rendere l'operaio tale quale l'ha ricevuto, allo stesso modo che il locatario d'una casa deve restituirla nella stessa condizione all'espriro della locazione. Nel concetto moderno del contratto, l'operaio non è una cosa di cui il capo d'impresa disponga a suo piacere e sulla quale eserciti un impero assoluto. L'autorità contrattuale di cui gode il capo d'impresa è un potere limitato, definito e la responsabilità contrattuale che è ad essa correlativa, deve essere egualmente definita, limitata. Perciò il progetto non considera il capo d'impresa come debitore di sicurezza; si limita a imporgli il dovere di vegliare con la diligenza di un buon capo di famiglia, che il lavoro si compia nelle condizioni convenienti di salubrità, d'igiene e di sicurezza. Se l'operaio si crede in diritto di reclamare dal capo d'impresa delle indennità, per riparazione d'una lesione sopravvenuta nel corso del lavoro, dovrà provare non

(¹ Continuazione e fine, vedi il numero precedente.

soltanto il danno, ma ancora la inesecuzione del contratto, cioè la colpa contrattuale del padrone. In attesa di una legge speciale relativa alla riparazione degli infortuni del lavoro, i tribunali si limiteranno a dedurre, secondo quanto si è detto, le conseguenze giuridiche del numero 2 dell'articolo 12, che non fa se non consacrare legislativamente una dottrina sempre più ammessa dalla recente giurisprudenza.

A complemento degli obblighi del capo d'impresa c'è da notare che per l'art. 13 egli non ha in alcun caso il diritto di trattenere presso di sé gli strumenti appartenenti all'operaio, e qualsiasi patto contrario è nullo.

Il capitolo 3° del progetto tratta dei modi vari, secondo i quali finisce il contratto e della rottura di esso. Anzitutto l'art. 14 enumera i modi di estinzione degli obblighi che nascono dal contratto di lavoro, essi sono l'espri del termine, il compimento del lavoro pel quale il contratto è stato concluso, la volontà di una delle parti, quando il contratto è stato concluso senza termine, oppure se esiste un giusto motivo di rottura, la morte dell'operaio, se la forza maggiore. Se la durata del contratto non è stabilita dalle parti o non risulta dalla natura del lavoro essa è regolata dall'uso dei luoghi. In mancanza di termine l'impegno si presume stipulato per una durata indefinita, ma poichè non si può obbligare la propria opera che a tempo o per una impresa determinata, così nell'ultimo caso, ciascuna delle parti può mettere fine al contratto, purchè ne dia il preavviso all'altra parte. L'obbligo e il termine del preavviso di congedo sono regolati dalla convenzione o dall'uso; tuttavia nelle imprese, in cui il regolamento di fabbrica è obbligatorio, la convenzione o l'uso non fanno fede, a questo riguardo, che in quanto siano l'oggetto di una clausola espressa del regolamento. Salvo disposizione contraria, risultante sia dalla convenzione o dall'uso, sia, se ne è il caso, dal regolamento di fabbrica, le parti sono obbligate a darsi un avviso preventivo di sette giorni. L'obbligo e il termine del preavviso sono reciproci, nonostante qualsiasi convenzione contraria. Se fossero stipulati dei termini disuguali per l'una o l'altra delle parti, quello più lungo sarebbe legge per ambedue. Con altre parole è stabilito la reciprocità dell'obbligo e del termine del preavviso. Gli articoli 18 e 19 enumerano i casi nei quali l'impegno può essere rotto senza preavviso dall'una e dall'altra parte. Secondo l'articolo 1184 del Codice Civile Napoleonico, interpretato rigorosamente, bisognerebbe in questi casi domandare giuridicamente la risoluzione del contratto. In pratica, tuttavia, si ammette oggidì il diritto per ciascuna delle parti di dare congedo immediato, quando esiste un giusto motivo di rottura, salvo per la parte congedata, che si credesse oggetto di un atto arbitrario, di ricorrere ai tribunali. Gli articoli 18 e 19 non hanno altro scopo che di consacrare questa soluzione; l'enumerazione delle principali cause servirà di guida al giudice per apprezzare la validità dei motivi del congedo immediato, non espressamente preveduti.

Ma se il contratto concluso senza termine viene rotto senza giusto motivo e la parte che così procede omette di dare regolarmente il preavviso di congedo, oppure il contratto è rotto prima dello spirare del termine di preavviso? In questi casi sorge l'obbligo di pagare all'altra parte una indennità uguale alla metà del salario medio corrispondente,

sia alla durata del termine del preavviso, sia alla parte di questo periodo che rimane da trascorrere. In tal modo viene fissato come un *forfait* legale, che fa evitare la prova del pregiudizio subito pel fatto della rottura senza giusto motivo, il che dovrebbe ridurre il numero dei processi. L'art. 21 aggiunge però che le parti hanno il diritto di reclamare la riparazione integrale del danno subito, quando sono in grado di provare la esistenza e la estensione del danno.

Le indennità dovute dall'operaio per rottura di contratto sono imputabili sul salario. E poichè l'uso introdotto in molte industrie di differire ad ogni scadenza il pagamento di una parte del salario e di portarla in conto nuovo, fino alla scadenza successiva e questo per indennizzarsi dei danni delle rotture illecite di contratto, poichè questa pratica diciamo ha dato luogo ad abusi l'art. 22 vuole che il salario differito non possa mai eccedere a ciascuna scadenza, il valore medio del salario corrispondente, sia alla durata del periodo di preavviso quando il contratto è concluso senza termine, sia a un periodo di lavoro di 15 giorni negli altri casi. I contraenti possono però stipulare che quote superiori del salario scaduto saranno dal capo d'impresa depositate a titolo di garanzia nelle mani d'un terzo scelto di comune accordo e secondo le condizioni fissate dalle parti. Si è voluto, con questo, evitare che in caso di fallimento dell'intraprenditore l'operaio si trovi in una condizione critica per la eventuale perdita di una parte rilevante del salario già scaduto. L'art. 23 considera il caso di una minorenni impiegata come operaia da un capo d'impresa e alloggiata presso di lui e stabilisce che se la moglie di questi o qualunque altra donna, che dirigeva la casa all'epoca della conclusione del contratto, viene a morire o si ritira, la minorenni ha il diritto di sciogliere il contratto. Qui si vuole che mancando le garanzie speciali di moralità essa possa svincolarsi da ogni obbligo.

Gli ultimi due articoli del capitolo terzo riguardano il caso di forza maggiore. Per l'art. 24 gli avvenimenti di forza maggiore non producono la rottura dell'impegno, quando non fanno che sospendere momentaneamente la esecuzione del contratto. Tale sarebbe in generale il caso di una malattia di brevissima durata producente la incapacità temporanea di lavoro o il cui carattere contagioso giustifica l'allontanamento momentaneo dell'operaio, se la malattia si prolunga si può dire che la esecuzione del lavoro è resa completamente impossibile; allora la forza maggiore mette fine al contratto. Il giudice apprezzerà i fatti secondo le circostanze. L'art. 25 consacra una giurisprudenza costante, per la quale il fallimento o la *déconfiture* del capo d'impresa non sono considerati come casi di forza maggiore.

Finalmente va menzionata la disposizione addizionale (art. 27), per la quale in qualsiasi contestazione per fatto d'opera, di lavoro e di salario, il giudice di pace può abilitare la operaia maritata a stare in giudizio, in conformità alle disposizioni dell'art. 88 della legge belga sui consigli di proviviri (31 luglio 1889). Questa disposizione non è che la conseguenza delle altre inserite nel progetto per completare ed estendere la capacità giuridica della donna maritata.

E fra queste disposizioni va appunto ricordata quella dell'articolo 3, pel quale la donna maritata

ha la capacità di impegnare il suo lavoro senza il consenso del marito, salvo opposizione da parte di questo, notificata al capo d'impresa; il giudice di pace decide appunto sulla opposizione del marito, intese le parti. Riassunto così il progetto belga, faremo alcune considerazioni sull'argomento in altro articolo.

TERRE PUBBLICHE E QUESTIONE SOCIALE ¹⁾

V.

Prima di accingersi a esporre la base di una nuova riforma agraria, diretta a utilizzare le terre pubbliche per risolvere almeno in parte la questione sociale, il deputato Rinaldi esamina il sistema del godimento collettivo dei beni e quello delle comunanze di famiglia. Circa al primo il nostro autore si diffonde a chiarirne lo scopo e gli effetti. Il sistema del godimento collettivo può essere, a suo avviso, comunismo o collettivismo scientifico, o collettivismo storico, o *collettivismo sperimentale*. Ma egli crede che soltanto da quest'ultimo si possono trarre elementi per stabilire un sistema che si attagli al carattere nazionale e alle condizioni attuali della società. Sul qual punto noi non ci fermeremo, non essendoci proposto l'esame delle opinioni dell'on. Rinaldi su tutte le varie scuole e questioni che egli considera. E così pure non faremo argomento di esame critico le idee che egli espone intorno all'istituto dell'*homestead law* e all'altro istituto dell'*homestead exemption*, il primo dei quali si propone la concessione delle terre a scopo di colonizzazione, il secondo la conservazione della stabilità del possesso nelle famiglie, mediante il doppio vincolo dell'inalienabilità e della insequestrabilità. Provvedimento quest'ultimo che ha solo carattere di complemento dell'istituto della proprietà, mentre il primo ha efficacia e trova campo di applicazione soltanto in paesi che abbiano terre disponibili com'è stato il caso finora degli Stati Uniti d'America. L'on. Rinaldi, con la larga dottrina giuridica che possiede, ricerca inoltre le basi di una nuova riforma agraria nel diritto romano, studio questo che interesserà certo i cultori del diritto e insieme quelli delle scienze sociali, ma che qui dobbiamo soltanto ricordare. Interessa invece insistere a far notare che il Rinaldi è fisso nel concetto che nessuna riforma è attuabile, se non risponde alle idee, alle aspirazioni, alla tempra speciale del nostro popolo e che se si vuole fermamente la pacificazione sociale, bisogna proporre ed adottare un istituto che sia il risultamento della esperienza antica e recente, ricondotta alla stregua del carattere italiano e che tenda a due scopi principali. Salvaguardare cioè, il principio della libertà individuale, evitando il pericolo che il povero abbia a ricadere nell'indigenza, e dare alla pubblica proprietà un fine sociale che non ne faccia però smarrire il carattere individuale con degenerazione nel comunismo. Scopo la cui attuazione pare al Rinaldi assai probabile, quando sia assicurata la comunione del godimento con la coltivazione separata dei beni, ed anche con la coltivazione a tipo cooperativo.

¹⁾ Vedi il numero 1183 dell'*Economista*.

La comunanza agricola, questa è la istituzione che dovrebbe armonizzare la libertà individuale e la necessità di assicurare la stabilità del possesso, mediante la inalienabilità della cosa, come quella che è già di spettanza dell'ente e non degli individui a cui quindi resta solo il godimento. Che cosa è dunque codesto nuovo organismo? Il Rinaldi risponde che « non è la *quotizzazione* ormai sfatata nella coscienza di tutti, non il *collettivismo scientifico* o *primitivo* o *sperimentale*.

È lo svolgimento progressivo di un principio, del quale siamo debitori alla coltura giuridica romana, è la continuazione delle nostre tradizioni, è la manifestazione pratica del carattere nazionale italiano, il quale aborre l'individualismo anarchico, ma non vuole neanche un sistema che conduca allo schiacciamento delle energie individuali. La comunanza agricola conserva e sviluppa il concetto di un ente che ha personalità propria e si distingue dalle singole persone, alle quali assicura un diritto reale di coltivazione, rendendo logica e naturale l'inalienabilità, possibile, anzi facilissima, la cooperazione delle forze » (pag. 442). Per creare questa nuova istituzione, la legge non farebbe che trasformare il diritto preesistente, nel senso di sostituire un ente agricolo al Comune, allo Stato, all'Opera pia, e di assicurare, sotto forma di godimento *diretto* e *separato*, ciò che prima costituiva un uso primitivo o godimento indiretto.

Questa trasformazione sarebbe facilitata dalla circostanza che è già penetrato nella nostra vita giuridica il principio della associazione obbligatoria (ad esempio per le bonifiche, le irrigazioni, le foreste ecc.); senonchè, questo principio dev'essere completato con quello che l'assegnatario della terra pubblica non sia un proprietario, ma un utente inamovibile della terra.

Dunque il legislatore, riguardo alle terre pubbliche, dovrebbe costituire due diritti: l'uno di proprietà a favore dell'ente, l'altro di uso inamovibile a favore dei coltivatori poveri; e in quanto a questo godimento basta che esso si attenga all'assegnazione di uso individuale. Così si avrebbe la comunanza agricola in cui sono i beni rustici da un lato, e gli agricoltori poveri dall'altro, congiunti insieme dall'applicazione del lavoro libero e proprio. E, in sostanza, è questa una quotizzazione, senza che il diritto di proprietà sia trasferito. Da essa il nostro Autore si ripromette notevoli vantaggi morali, economici e politici che i lettori troveranno esposti da pag. 468 a pag. 489 del suo libro. Qui non potendo estenderci basterà dire che egli intravede la possibilità che la comunanza agricola diventi il nucleo di molte altre istituzioni utili.

Ma lasciando questo punto e limitandoci a considerare la istituzione che l'on. Rinaldi propugna e ch'egli stesso definisce (pag. 466): una fondazione costituita con le terre pubbliche esistenti nell'agro di un comune a favore della classe povera del comune medesimo, con diritto irrevocabile di coltivazione, di godimento e di partecipazione diretta alla sua rappresentanza — resterebbe da vedere se è attuabile simile idea.

Lo stesso proponente fa l'avvertenza che per giudicare la sua proposta non si deve partire dalle condizioni presenti della società agraria, isolamento, ignoranza, spirito di dissociabilità, difetti di mezzi e via dicendo. La questione di opportunità (della

sua proposta) si deve limitare a suo avviso soltanto a vedere se date le condizioni della società attuale si possa questa piegare alla riforma; ed egli lo crede, perchè l'associazione agricola ha radici nel passato e in molti esempi presenti.

Ora osserviamo, a mo' di conclusione che, il suo complicato congegno della comunanza agraria — questa larva di collettivismo agrario è appunto incompatibile con le condizioni dello ambiente economico e pertanto bisognerebbe *prima* modificare lo ambiente, il che vuol dire per gran parte gli uomini stessi. Ma anche se la legge riuscisse a creare le comunanze agricole nei limiti concessi dalle terre veramente pubbliche disponibili vi sono tutte le probabilità che non avrebbero durata. La incompatibilità dell'ambiente, rispetto alla sua proposta, è evidente, purchè si rifletta alle condizioni nelle quali si svolge e sempre più dovrà svolgersi la industria agricola, condizioni che esigono mezzi cospicui che neanche l'associazione o comunanza agricola saprebbe procurarsi e cognizioni che gli agricoltori poveri formanti l'associazione non possono avere. Di più, come assicurare l'armonia fra gente unita non per spontaneo impulso, ma per disposizione di legge? L'on. Rinaldi ha fatto un libro poderoso e ingegnoso per sostenere una tesi, che ammettiamo pure sia seducente, ma che, ci domandiamo, è pratica? Pur ammirando lo sforzo ch'egli ha fatto, pur riconoscendo la non comune dottrina dello scrittore dobbiamo dire, perchè tale è il nostro pensiero, che l'edificio da lui elevato non ha base solida, e sebbene sia costruzione mirabile per la sua mole, è però poggiata sopra una illusione psicologica ed economica, che non consente di aver fiducia sulla sua solidità.

IL DAZIO CONSUMO IN ITALIA

In seduta del 7 corr. mese il Consiglio civico di Milano ha deliberato la unificazione tributaria del Comune mediante la estensione della linea daziaria anche al circondario esterno; il quale fra qualche mese cesserà dal godere le franchigie di libera circolazione del comune *aperto* per divenire anch'esso, come il circondario interno, *chiuso* agli effetti della riscossione dei dazi di consumo.

In sua recente esposizione finanziaria l'on. Luzzatti, ministro del Tesoro, esprimeva la speranza che Milano avesse per prima offerta l'occasione al Governo di proporre al Parlamento una legge generale, la quale — fermo l'attuale canone daziario decennale dovuto all'erario — permettesse incondizionatamente ai Comuni *chiusi* di divenire *aperti*, semprechè la trasformazione venisse richiesta dal Consiglio comunale.

A quella speranza o, meglio, a quel suggerimento che gli veniva dal Governo per bocca del ministro del Tesoro, Milano rispose chiudendo fra le sfere letali e dissolventi del medioevale *comune chiuso* altri 200 mila abitanti circa, dediti a commerci ed industrie che sorsero e fiorirono nel suburbio milanese per la sola ragione che il traffico e la circolazione vi si potevano praticare liberi da ogni vincolo daziario e da ogni barriera doganale interna.

La questione non fu messa a nuovi studi dal nuovo assessore della finanza, non fosse altro che per rendere omaggio alla memoria del defunto: — il quale in sua lettera *in extremis* al sindaco Vigoni suo intimo amico ¹⁾ dimostrò chiaramente di dubitare di sua *tesi* relativa alla unificazione di Milano sulla base dell'allargamento della cinta daziaria all'intero Comune.

Rimase inascoltato l'autorevole consiglio del Governo, in nome del quale l'on. ministro Luzzatti invitava la rappresentanza municipale di Milano a votare senz'altro l'abolizione della cinta daziaria — o, per lo meno, a sospendere le proprie deliberazioni fino a che il Parlamento non avesse pronunziato sul progetto pel *referendum* comunale dal Presidente del Consiglio presentato alla Camera dei deputati.

Mentre avvenire che nel Comune di San Giuseppe lato di Sicilia la popolazione insorgeva contro la deliberazione del Consiglio civico, che aveva dichiarato *chiuso* il Comune fino allora *aperto* agli effetti del dazio consumo, il Consiglio di Milano deliberava l'estensione della cinta daziaria al proprio suburbio.

Ed è in conseguenza del suo voto di ieri economicamente e finanziariamente fatale, che Milano si accinge ad entrare festosa in un nuovo periodo ed in una nuova congerie di spese e di lavori convenienti e sconvenienti, utili e non utili, necessari e non necessari, confondendo assieme il buono con il cattivo, il legale coll'illegale, l'equo coll'ingiusto e facendo assegnamento unicamente sui proventi a *discresione* del dazio consumo — di quella imposta, cioè, progressiva al rovescio che è *più* pagata da chi *meno* ne fruisce — di quella imposta, che educa amministratori ed amministratori alla spensieratezza, allo sperpero e ai debiti a lunga scadenza di saldo, affinché vengano pagati, per la massima parte, dalle generazioni che verranno.

* *

E a darne esempio, Milano comincia la unificazione tributaria gettando al vento due milioni di maggiore spesa allo scopo di ottenere un milione e mezzo di maggiore fabbisogno per lavori di opere pubbliche: cosicchè, mentre si grida contro lo Stato che succhia il sangue della città con un canone daziario di 3 milioni e 700 mila lire, spontaneamente e volontariamente gli si vuol regalare un altro *milione almeno di maggior canone*, allo Stato legalmente dovuto per effetto della cinta daziaria allargata — e, mentre si rifugge dal soccorrere i ragazzi poveri obbligati alla scuola, col dar loro la refezione gratuita (che potrà gravare sul bilancio comunale per una spesa massima di trenta mila lire annue), il municipio si accinge a spendere allegramente un altro milione circa per il maggiore personale di sorveglianza e per la maggiore illuminazione e manutenzione delle strade di circonvallazione e di transito di una nuova linea daziaria che da 12 chilometri di sviluppo, quale è oggi, passa a 32, cioè a circa del triplo.

¹⁾ Ecco la lettera del compianto Ferrario al sindaco: *Caro Pippo*. — Io sono convinto d'aver ragione, ma siccome disgraziatamente una febbre violenta mi impedisce di difendere coll'energia necessaria la mia tesi in Consiglio Comunale, così penso bene di salutarti per sempre. Scusami pel dispiacere che ti arreco e ricordati qualche volta del povero Domenico.

E ciò senza contare i quattro milioni circa a fondo perduto che si dovranno spendere per la costruzione degli uffici daziari e della nuova strada di circonvallazione larga 40 metri, nonchè per la espropriazione del relativo terreno di occupazione.

Il compianto assessore Ferrario calcolava, nel relativo piano disciplinare, a 5 milioni circa la spesa per gli uffici e la strada di circonvallazione limitata allora a 24 chilometri di circuito: — non è esagerare se per una linea di 32 chilometri si prevede l'aumento di un altro milione nella spesa.

*
**

Stringe il cuore quando si pensa che, mentre tanto si è speso in dolori, patimenti, vite e denari di cittadini per cacciare lo straniero di casa e raggiungere quell'unità politica che da secoli ci era contrastata, si vada ora da noi, con tanta leggerezza ed incoscienza, creando nuove barriere doganali interne, le quali fanno *Stato estero* di ogni comune *daziamente chiuso*.

Fra gli ottomila Comuni del Regno, ne abbiamo circa 400 che sono *chiusi* agli effetti della riscossione daziaria: — abbiamo cioè 400 piccoli Stati esteri dentro il grande Stato d'Italia — per entrare nei quali il cittadino italiano è obbligato di fermarsi e di esibire carro, carrozza, valigie, sè stesso alle mani del doganiere comunale perchè frughi, cerchi e sottoponga a dazio la roba sua come se attraversasse le barriere di confine per entrare in Francia, in Austria, in Svizzera.

Ed è così che, invece di studiar modo per abolire le barriere doganali dei comuni che ancora dividono politicamente e civilmente le città *chiusse* dal resto d'Italia, noi vediamo la città, forse più istruita del Regno, votare allegramente per la propria costituzione in nuovo Stato estero. — Diciamo *Stato estero* perchè, soppresso il vincolo dei passaporti, il viaggiatore soffre le medesime noie e vessazioni sia che vada in Svizzera od in Austria, sia che entri in Milano, Genova, Roma e Torino: — anzi, se differenza vi è, le minori angherie stanno dalla parte della dogana estera.

Ed è così che, mentre si spendono studi e milioni per moltiplicare le comunicazioni e facilitare i traffici attraversando montagne colla ferrovia e costruendo locomotive speciali per abbreviare di un'ora il tragitto fra Milano e Roma, dobbiamo nel tempo stesso assistere al compassionevole spettacolo di Consigli Comunali che votano milioni di spesa per dividere le città ai facili, liberi e spediti traffici e per far perdere al viaggiatore, fermato nell'ufficio daziario, quella mezz'ora sudata da lui, dal cavallo o dalla locomotiva per giungere presto nel centro dei suoi commerci e de' suoi affari.

*
**

Ed è con vero senso di ammirazione che di fronte alla grande metropoli milanese noi vediamo le due prossime città di Bergamo e Como sostare davanti al delitto di una unificazione tributaria col mezzo dell'argamento della cinta daziaria — e studiare il modo di poter unificare la città interna colla esterna abbattendo invece la barriera fiscale che divide l'una dall'altra come se fossero due Stati esteri.

E noi, che abbiamo letta la diligente, pratica e studiata relazione colla quale il Sindaco di Como

invita la Giunta ed il Consiglio Comunale ad esaminare, approfondire e deliberare sul benefico liberale e patriottico progetto di rendere libera e prospera la vita industriale, civile e commerciale della città coll'abbattere la linea doganale interna che abbrutisce anche la vita morale degli abitanti dei due circondari, non possiamo fare a meno di additare quel sindaco ai sindaci degli altri Comuni chiusi perchè ne vogliano emulare la condotta nella loro qualità di Magistrati supremi delle città che rappresentano.

*
**

L'on. Luzzatti, a nome del Governo, così si esprimeva nella sua esposizione finanziaria laddove parla delle riforme da introdursi nella vigente legislazione economica e finanziaria. . . . « e qualora, per atto di esempio, Milano, Como e Bergamo persistano nel proposito di abbattere le cinte del dazio consumo per respirare più liberamente, il Ministero — mantenendo illesi gli attuali canoni dovuti all'erario nel decennio — concederà questa libertà, inizio ed augurio di salutari trasformazioni tributarie. »

È nel nome del progresso industriale, civile e commerciale delle 400 città *chiusse* d'Italia che noi richiamiamo l'attenzione delle rispettive rappresentanze comunali sull'invito e consiglio che il Governo loro porge per bocca del Ministro del Tesoro.

Ed è nel nome stesso che noi vorremmo che il nostro Parlamento — a similitudine di quello di Francia — assieme alla facoltà di abolire le cinte daziarie sanzionasse per legge il divieto ai Comuni di portare per l'avvenire aumento qualsiasi nel numero delle *voci* daziarie o nella entità della rispettiva tariffa di consumo: — i Comuni, che abbisognano di nuovi introiti, ricorrono ai lucri dell'esercizio diretto o cointeressato dei pubblici servizi, ovvero, in loro mancanza, alla tassa diretta sul valore locativo applicata coll' aliquota progressiva dal 4 al 10 per cento, come dispone la legge.

Ci riserviamo di parlare altra volta della funzione larga e delicata della tassa di valor locativo in merito al riordinamento dei tributi locali — e, precisamente, sulla convenienza e possibilità di farle assorbire la tassa d'esercizio e vendita, e di porla a base e guida della distribuzione dei contingenti di abbonamento comunale, pel dazio di consumo sulle bevande e sulle carni, nei Comuni *aperti*.

FRANCESCO NICOLA.

Rivista Economica

L'arbitrato generale anglo-americano — Per l'industria peschereccia — Commercio di Trieste — Le assicurazioni degli operai in Germania — Le fondazioni scolastiche.

L'arbitrato generale anglo-americano. — La stampa inglese annette importanza grandissima al trattato anglo-americano d'arbitrato generale, firmato giorni sono da sir Julian Pauncefote, ambasciatore inglese a Washington e Olney, segretario di Stato degli Stati Uniti per gli esteri.

I giornali ci apprendono che la penna con cui venne firmato l'atto, sarà preziosamente conservata,

come quella che avrà segnato un primo gigantesco passo verso l'idea della pacificazione universale e dell'arbitrato permanente internazionale.

Ecco i principali punti dell'accordo:

1.° Saranno nominati giudici permanenti per l'accomodamento delle controversie fra Gran Bretagna e Stati Uniti.

2.° La Corte arbitrale sarà costituita di tre o più giudici nominati da ciascuna delle due potenze contraenti.

3.° Prima che cominci l'arbitrato, gli arbitri nomineranno un altro giudice, il quale avrà autorità di decidere ogni questione sovra cui non avranno potuto accordarsi i rappresentanti delle due Potenze.

Quando la Corte non riescisse ad accordarsi sulla scelta di questo giudice, esso sarà designato dal Re di Svezia e Norvegia.

4.° Al Tribunale così nominato verranno deferite tutte le vertenze che potessero sorgere fra le due Potenze e che, per giudizio di entrambe, non potessero venir accordate per mezzo di negoziazioni tranne quelle che realmente toccano l'onore nazionale o l'integrità di territorio.

5.° Le controversie che toccano l'onore nazionale o l'integrità del territorio potranno peraltro essere deferite al Tribunale arbitrale mediante speciale accordo.

6.° La decisione del Tribunale arbitrale sarà inappellabile in ogni caso, tranne per quanto concerne le questioni di territorio, i diritti territoriali, la sovranità o la giurisdizione di ciascuna Potenza, o anche i reclami di denaro che superino le 100,000 lire sterline (2,500,000 franchi). In questi casi, ogni Potenza avrà tre mesi di tempo per protestare contro l'arbitrato, nel qual caso si avrà diritto all'appello d'una Corte di cassazione.

7.° Lo stesso Tribunale arbitrale deciderà il tempo ed il luogo delle sue adunanze e le modalità della procedura.

Non si sa ancora esattamente come siano stati decisi i seguenti due punti, per cui le trattative si prolungarono sino a questi ultimi giorni:

1.° Se spetti al potere esecutivo od a quello legislativo lo stabilire se una speciale controversia implichi l'onore nazionale o l'integrità del territorio.

2.° Quale abbia ad essere la costituzione ed il funzionamento della Corte di cassazione.

Si ritiene che il trattato non sia stato, per ora, stabilito che durante un breve periodo di anni.

L'accordo deve ancora essere discusso dal Senato americano e dal Parlamento britannico, che probabilmente lo approveranno senza recarvi alcuna importante variazione.

Il Re di Svezia ha acconsentito a quella parte del trattato che lo concerne.

Per l'industria peschereccia. — La Commissione consultiva per la pesca, tra le altre deliberazioni utili prese nelle ultime adunanze, ha modificato l'articolo primo del regolamento sulla pesca riguardante i certificati d'origine relativi a vivai privati in tempo di divieto.

Secondo l'articolo 17, i divieti di pesca e di commercio dei pesci freschi in determinati periodi dell'anno non si estendono ai pesci provenienti da vivai privati e da stabilimenti di piscicoltura: essi devono però essere accompagnati da certificato rilasciato dal sindaco del luogo, in cui siano indicate la loro provenienza e la loro quantità.

Questa disposizione si è dimostrata nella pratica inefficace e dannosa, poichè non è stato infrequente il caso che i pesci vennero catturati clandestinamente in tempo di divieto e, per certificati d'origine rilasciati in buona fede dai sindaci, messi in vendita.

Di qui abusi d'ogni genere, che furono denunziati clamorosamente al Governo.

La Commissione consultiva per la pesca ritenne che si dovesse prendere un provvedimento radicale, disponendo che al divieto generale di pesca facesse solo eccezione i pesci provenienti da stabilimenti governativi di piscicoltura, che sieno serviti alla fecondazione artificiale nell'interesse del ripopolamento delle nostre acque.

Commercio di Trieste. — Riassunto del movimento commerciale di Trieste, durante il 1896 in confronto col 1895. Notiamo come poche amministrazioni siano così sollecite a pubblicare simili dati quanto quella di Trieste.

Via di terra.

1895	Quintali	6,501,041	5,705,750	12,503,791
1896	"	6,610,451	5,879,398	12,489,849
Differenza	Quintali	— 190,590 +	173,643 —	43,94

Via di mare — Arrivi.

Arrivi	Cariche		Vuote		Totale	
	Navi	Tonn.	Navi	Tonn.	Navi	Tonn.
1895	6394	1,582,072	1761	177,983	8085	1,760,051
1896	5905	1,571,636	2823	209,232	8728	1,780,881
Differ. — 429 —	10,446 +	1172 +	31,259 +	663 +	29,833	
Partenze						
1895	5418	1,505,758	2685	254,447	8408	1,759,875
1896	5032	1,500,396	2841	255,311	8773	1,785,707
Differ. — 386 —	5,362 +	456 +	31,194 +	665 +	25,83	

Totali per via di terra e di mare.

		1895	1896
Importazioni	Tonnellate.	2,262,476	2,233,124
Esportazioni	"	2,076,333	2,088,330

Le assicurazioni degli operai in Germania. — La relazione presentata al Parlamento germanico sulle Casse per l'assicurazione degli operai in caso d'invalidità e di vecchiaia dimostra lo sviluppo che va prendendo l'istituzione nell'impero. E da notare che in Germania gli operai iscritti alle Casse pagano, come vedremo in seguito, un contributo di 40 lire all'anno; ciò che in Italia sarebbe assai difficile ottenere. Al primo momento farebbero a gara per iscriversi — dopo un anno bisognerebbe cancellarne una metà.

Ecco la situazione delle Casse tedesche del quadriennio 1892-95:

Fine del 1892	marchi (1,25)	424,400,000
" 1893	"	428,600,000
" 1894	"	441,800,000
" 1895	"	453,200,000

Il capitale delle Casse invalidi e vecchiaia ha quindi, superato il mezzo miliardo di franchi.

Paragonata la cifra delle somme versate ogni anno col numero degli operai assicurati, risulta che, in media, ogni operaio iscritto ha pagato marchi 39,7 nel 1891, nel 1892 marchi 39,7, nel 1893 marchi 39,8, nel 1894 marchi 40,4, nel 1895 marchi 40,9.

Le fondazioni scolastiche. — Venne distribuito al Senato il progetto del ministro Gianturco sulle fondazioni e i lasciti a prò dell'istruzione pubblica.

La relazione si diffonde a dimostrare il disordine che ora regna in tale materia, le leggi che la governano in Italia e presso gli altri Stati.

Noi non sappiamo con precisione neppure il numero e il valore delle nostre fondazioni. Quelle per l'istruzione primaria sarebbero 2263 con una rendita complessiva di L. 2,497,772; quelle per l'istruzione secondaria 371 con una rendita di L. 2,356,421.50; quelle per l'istruzione superiore non sono che 349 con una rendita di L. 948,869.62.

Alcune sono ignote, molte non hanno statuti o regolamenti, gli istituti scolastici che hanno carattere di opere pie non sono sottoposti al Ministero della P. Istruzione; molte altre, anche solo per la incerta natura di esse si sottraggono all'ingerenza governativa.

I 22 articoli del progetto intendono a dare disposizioni che regolino definitivamente questa materia.

L'art. 1.^o pone sotto la vigilanza del ministero della Pubblica Istruzione tutte le fondazioni ed i lasciti che abbiano per fine l'educazione, l'istruzione e l'incremento delle lettere, delle scienze ed arti.

Col 4.^o si dà facoltà al governo del Re di trasformare con decreto reale le fondazioni, i lasciti, fondi ecc., ponendo, con l'art. 6, le necessarie limitazioni a tale facoltà.

I DISEGNI DI LEGGE PER LE BANCHE D'EMISSIONE e per il risanamento della circolazione

Al testo dell'esposizione finanziaria dell'on. ministro del tesoro che abbiamo pubblicato nel nostro n. 1180, a quello della convenzione colla Banca d'Italia riportata nel n. 1181, e al testo dei provvedimenti bancari inserito nel n. 1184, facciamo seguire gli altri due allegati: *Disposizioni per il Banco di Napoli* e *Disposizioni generali per agevolare il risanamento della circolazione dei biglietti di Banca*, acciò i nostri lettori abbiano a formarsi una chiara idea sull'importantissimo argomento e possano agevolmente comprendere il dibattito parlamentare testè avvenuto.

Disposizioni per il Banco di Napoli.

Art. 1. A deroga dell'articolo 6, comma quinto, della legge 22 febbraio 1885, n. 2922, le cartelle emesse dal credito fondiario del Banco di Napoli, a cominciare dal 1.^o gennaio 1897, saranno produttive dell'interesse annuo di 3,50 per cento, esente da qualsiasi imposta e tassa presente e futura.

Le cartelle del credito fondiario del Banco di Napoli, attualmente in circolazione, fruttanti l'interesse lordo del 4 per cento, saranno ritirate e annullate, e in cambio di esse saranno emesse nuove cartelle di eguale valore nominale produttive dell'interesse annuo di 2,50 per cento, esente da ogni imposta e tassa presente e futura, pagabile semestralmente, alle scadenze 1.^o aprile e 1.^o ottobre di ciascun anno.

Le cartelle attuali, che non saranno presentate al cambio in cartelle di nuovo tipo entro dieci anni dal giorno in cui il cambio sia incominciato, s'intenderanno prescritte, e il valore di esse andrà a profitto del credito fondiario.

Il servizio dell'interessi e dell'ammortizzazione delle nuove cartelle è garantito dallo Stato.

Art. 2. Il debito rappresentato dalle cartelle del credito fondiario del Banco in circolazione al 1.^o gen-

naio 1897 sarà ammortizzato nel periodo di 50 anni a partire dalla data stessa, mediante una annualità costante, comprensiva dell'interesse netto del 3,50 per cento pagabile in due rate semestrali di lire 1,75 ciascuna e della quota di ammortizzazione.

Il rimborso delle cartelle sarà fatto mediante sorteggi semestrali, da eseguirsi dal 1.^o febbraio e 1.^o agosto di ciascun anno. Se il prezzo delle cartelle sarà inferiore alla pari, il Banco avrà facoltà di sostituire metà del rimborso per sorteggio con acquisti diretti di cartelle sul mercato.

I mutui fatti dall'Istituto, dovranno estinguersi alle condizioni e mediante le annualità determinate all'atto della rispettiva concessione, salve le agevolanze dipendenti dalla legge 8 agosto 1895, n. 486,

Art. 3. A deroga dell'articolo 8, comma nono, della legge 22 febbraio 1885, n. 2922, sul credito fondiario (testè unico), e a partire dal di 8 dicembre 1896, le cartelle del credito fondiario de' Banco di Napoli saranno accettate in rimborso dei mutui al valore che sarà determinato per ciascun trimestre, prendendo per base i prezzi medi del titolo nel trimestre precedente e nelle principali Borse del Regno, accresciuto di 50 lire. Se il valore medio accertato e da applicarsi sia superiore a lire 450, le cartelle saranno accettate nei rimborsi dei mutui alla pari.

Art. 4. Le somme versate al credito fondiario dai mutuatari in conto capitale eccedenti la quota di ammortizzazione compresa nell'annualità costante, di che al precedente articolo 2, saranno investite, sino alla totale estinzione dei mutui, in titoli italiani di Stato o garantiti dallo Stato e accantonate in un fondo speciale destinato al pagamento degli interessi e al rimborso di quelle cartelle che rimarranno in circolazione dopo estinti i mutui corrispondenti.

Questo fondo, accresciuto in ragione composta mediante il reinvestimento dei rispettivi interessi, in quanto non occorrono per lo scopo indicato, rimarrà vincolato a favore dei portatori delle cartelle, in sostituzione delle ipoteche già assunte per la concessione dei mutui e vincolate allo stesso effetto in virtù dell'art. 9, comma 1.^o, della legge 22 febbraio 1885.

Art. 5. Col 1.^o gennaio 1897 cesseranno le anticipazioni in conto corrente del Banco verso il rispettivo credito fondiario, e il conto corrente sarà chiuso definitivamente.

La somma liquidata a debito del credito fondiario, per la chiusura di questo conto corrente non produrrà interesse a favore del Banco e sarà rimborsata come segue:

Per almeno 5 milioni di lire mediante cessione di immobili o di crediti ipotecari di pertinenza del credito fondiario al valore di bilancio.

Per il rimanente mediante versamento al Banco, da parte del credito fondiario, dell'ammontare sia della imposta di ricchezza mobile dovuta sugli interessi delle cartelle, sia della tassa dovuta sulla circolazione di queste. Siffatto ammontare sarà abbonato dallo Stato a favore del Banco.

Questo continuerà il servizio di cassa per conto del suo credito fondiario. A tale effetto, in caso di bisogno, il Banco potrà concedere anticipazioni sopra depositi di titoli italiani di Stato o garantiti dallo Stato di proprietà del credito fondiario, a una ragione d'interesse di favore, purchè non inferiore a lire 3,50 per cento l'anno. Per queste operazioni interne di anticipazione il Banco non sarà soggetto a tassa.

Art. 6. Le somme che saranno versate dal credito fondiario ai termini dell'articolo precedente, saranno dal Banco di Napoli investite in titoli italiani di Stato o garantiti dallo Stato, e accantonate in un fondo speciale, da accrescersi in ragione composta, col reinvestimento degli interessi, in sino a totale copertura del credito accertato sul conto corrente col credito fondiario al 1.^o gennaio 1897.

Il Banco di Napoli potrà valersi del credito ancora allo scoperto sul detto conto, per procurarsi anticipazioni intese ad affrettare le sue mobilizzazioni. In questo caso il Banco potrà vincolare gli accennati versamenti per costituire l'annualità necessaria al servizio degli interessi e dell'ammortizzazione delle anticipazioni medesime, ovvero per contribuire alla costituzione di quell'annualità.

Il Banco è autorizzato alla creazione di mutui sui propri beni con altri istituti di credito fondiario. Per siffatte operazioni di mutuo godrà di un trattamento fiscale di favore.

Art. 7. Il Banco di Napoli anticiperà la riduzione del limite della sua circolazione prevista dalla legge 10 agosto 1893, in modo che, col 1° settembre 1897 il limite stesso sia già ridotto di lire 5,200,000, e alla fine di ciascun anno successivo venga ridotto in una egual somma di lire 5,200,000, sino a raggiungere la riduzione totale di 52 milioni.

Il limite estremo della circolazione dei biglietti del Banco, fissato dalla legge 10 agosto 1893 nella somma di 190 milioni, non sarà subordinato alla proporzione del triplo del patrimonio dell'istituto, a condizione che derogando alla disposizione di cui al quinto comma dell'art. 13 della citata legge, sino allo spirare dei cinque periodi triennali contemplati dalla legge, vigente per la liquidazione delle partite immobilizzate tutti gli utili netti annuali del Banco siano portati in aumento del rispettivo patrimonio, salvi gli contrattuali eventualmente oggi esistenti.

Art. 8. Il Banco di Napoli potrà sostituire, temporaneamente, una parte non eccedente la somma di 45 milioni della sua riserva metallica di garanzia dei biglietti in circolazione con titoli italiani di Stato o garantiti dallo Stato al loro valore di Borsa.

A tale effetto, il ministro del tesoro è autorizzato a ritirare e a immobilizzare nelle casse dello Stato, quelle somme di specie di oro che il Banco intenderà di sostituire con gli accennati titoli fruttiferi.

In cambio delle specie medesime, che diverranno proprietà del Tesoro, saranno forniti dal Banco biglietti di Stato, da emettere nei limiti di cui all'articolo 20 della legge 8 agosto 1895, n. 486, e colle forme indicate agli art. 3 e 4 dell'allegato I alla legge 22 luglio 1894, n. 339.

I titoli acquistati dal Banco di Napoli coi biglietti di Stato ottenuti in cambio delle specie metalliche passate al Tesoro, saranno tramutati in certificati nominativi col vincolo della garanzia a favore dei portatori dei biglietti del Banco, e i frutti di questi titoli saranno destinati di semestre in semestre, alla reintegrazione della riserva metallica in specie aeree, mediante graduale restituzione di biglietti al Tesoro per riscattare un ammontare corrispondente di specie immobilizzate.

A misura che procederà questo riscatto saranno liberati dal vincolo di cui sopra tanti titoli quanti corrisponderanno al valore delle specie aeree riscattate a reintegrazione della riserva.

Art. 9. A partire dal 1° gennaio 1897, la riserva metallica del Banco di Napoli per garanzia dei biglietti non potrà discendere sotto il limite irriducibile di lire 90,500,000, tranne nel caso contemplato al primo comma dell'articolo precedente.

Per la parte della circolazione dei biglietti non coperta dall'anzidetta garanzia, a partire dal 1° luglio 1896, avranno diritto di prelevazione, salvi gli eventuali impegni, derivanti dalle cauzioni, per il credito rispettivo sulle seguenti attività:

a) specie d'oro e monete di argento di proprietà dell'istituto, dedotta la parte attribuita a garanzia dei debiti a vista, in conformità all'art. 11 della legge 10 agosto 1893, e all'infuori della somma irriducibile indicata sopra;

b) buoni del Tesoro e altri titoli di Stato o garantiti dallo Stato a valore corrente, compresi i titoli

di cui all'articolo precedente liberati dal vincolo in seguito ai successivi riscatti di specie aeree;

c) cambiali sull'estero non incluse nel portafoglio utile per la riserva metallica;

d) crediti per anticipazioni sopra titoli e valori ai termini dell'art. 12 della legge 10 agosto 1893;

e) portafoglio interno immobilizzato.

Sarà considerato transitoriamente come credito utile agli effetti della cooperatura della circolazione l'ammontare del credito del Banco verso il rispettivo credito fondiario, di cui all'art. 5 del presente allegato.

Art. 10. Ferme rimanendo le disposizioni dell'articolo 31 della citata legge 8 agosto 1895, n. 496, il Banco di Napoli, a partire dal 1° gennaio 1898, avrà facoltà d'impiegare sino a venti milioni delle sue scorte metalliche in buoni del Tesoro di Stati forestieri pagabili in oro o in valute d'argento a pieno titolo dell'Unione latina, o in cambiali e conti correnti sull'estero pagabili nelle valute medesime.

Se il Banco profitterà della concessione, di cui all'art. 8 del presente allegato, la facoltà di cui al comma precedente sarà subordinata al riscatto graduale delle specie d'oro passate al Tesoro in cambio della emissione dei biglietti di Stato, e non potrà essere esercitata che per una metà delle specie medesime annualmente svincolate.

Art. 11. La circolazione dei biglietti del Banco di Napoli dovrà essere coperta per intero dai valori descritti nell'art. 9 del presente allegato, entro il 31 dicembre 1897.

In corrispondenza dell'aumento delle somme investite dal Banco in buoni del Tesoro italiano in altri titoli italiani di Stato, o garantiti dallo Stato, non soggetti al vincolo, di cui all'art. 8, sarà liberato dalla prelazione il portafoglio interno per una somma eguale.

Art. 12. La disposizione riguardante l'immobilizzazione delle specie d'oro a disposizione del Tesoro, di cui all'art. 3° dell'allegato I alla legge 22 luglio 1894, n. 339, non sarà applicata.

Art. 13. È anticipata al 1° gennaio 1897 la determinazione della tassa di circolazione a forma del 3° comma dell'art. 10 della legge 10 agosto 1893, n. 449, per la circolazione rispondente a operazioni di sconto o di anticipazioni autorizzate dalla legge ad una ragione inferiore al 5 per cento l'anno.

La disposizione del presente articolo non avrà applicazione quando saranno conseguite le riduzioni della tassa di circolazione, di cui ai seguenti articoli 14, 15 e 16.

Art. 14. Quando entro l'anno 1898 sulla massa delle immobilizzazioni e delle operazioni non consentite, accertate dalla ispezione del 20 febbraio 1894 per il Banco di Napoli fosse raggiunta una cifra complessiva di mobilizzazione di cinquantacinque milioni, non comprese le somme liquidate in perdita e che dovranno essere coperte con gli utili annuali o con la massa di rispetto ai termini di legge, la tassa sopra un ammontare di biglietti corrispondente al valore del portafoglio non classificato tra le immobilizzazioni e il valore delle anticipazioni di cui all'art. 12 della legge 10 agosto 1893, sarà ridotta a 50 centesimi ogni 100 lire.

Art. 15. Quando l'ammontare totale delle partite immobilizzate ancora da liquidarsi, sia ridotto a non più di trentaquattro milioni, la misura della tassa di circolazione, a partire dal 1° gennaio successivo, sarà ridotta alla ragione di un quarto per cento, escludendo dal beneficio i biglietti in circolazione corrispondenti alle partite immobilizzate.

Dopo trascorsi sei mesi dal giorno della determinazione della tassa a quella misura, i rinvestimenti della riserva metallica del Banco in conformità alle disposizioni dell'art. 10 del presente allegato non potranno superare la somma di quattordici milioni.

Il Governo, quando lo esigano le condizioni del

mercato monetario e lo consentano le condizioni del bilancio dello Stato, potrà sospendere tale facoltà di investimento delle scorte metalliche del Banco, o potrà ridurre la somma, a condizione di compensare l'istituto per la diminuzione degli utili che ne deriverà con un abbuono corrispondente coll'ammontare annuale della tassa di circolazione. Siffatto abbuono non potrà eccedere, in nessun caso, la somma di lire 350,000.

Art. 16. Quando all'ammontare delle partite immobilizzate ancora da liquidare sia ridotto a non più di diciassette milioni, la misura della tassa di circolazione, a partire dal 1° gennaio successivo, sarà ridotta alla ragione uniforme di un decimo per cento.

A cominciare dall'esercizio per il quale la tassa di circolazione sarà ridotta a siffatta ragione, lo Stato parteciperà agli utili del Banco, eccedenti la misura del 5 per cento l'anno sull'ammontare del patrimonio dell'istituto (capitale e massa di rispetto), da determinarsi al momento dell'applicazione del presente articolo.

Lo Stato parteciperà;

a un terzo degli utili netti eccedenti il 5 per cento, quando questi non superino la misura del 6 %; alla metà degli utili stessi, quando superino la misura di 6 per cento.

Art. 17. Se allo spirare della concessione, di cui all'art. 2 della legge 10 agosto 1893, n. 499, il Banco avrà soddisfatto agli obblighi di legge, la concessione medesima sarà prorogata al 31 dicembre millenovecentoventitre.

Art. 18. Le norme per la esecuzione degli articoli 1 a 9 del presente allegato, intese ad assicurare la più rigorosa gestione amministrativa dell'istituto e del suo credito fondiario, saranno fissate per Decreto Reale, promosse dal ministro del tesoro, sentito il parere del Consiglio di Stato.

Il nuovo regolamento del Banco, da approvarsi per Decreto Reale, nella parte riguardante il personale, determinerà la responsabilità di ogni grado e le relative sanzioni, all'infuori dei casi contemplati dall'articolo 20 della legge 10 agosto 1193, n. 449.

Cassa di risparmio delle Provincie lombarde

L'amministrazione della Cassa di risparmio di Milano ha pubblicato i risultati dell'esercizio 1896 che si riferiscono al servizio dei depositi a risparmio presso la Cassa principale in Milano, e le 117 casse filiali; al Magazzino generale delle sete, e al Credito fondiario.

Al pari degli anni precedenti le notizie riguardanti le Casse filiali non arrivano che al 20 dicembre, mancando ancora i dati per gli ultimi giorni dell'anno.

Cassa di Risparmio in Milano

Depositi sopra libretti al portatore e nominativi.

Al 1° gennaio 1896, erano in circolazione libretti n. 159,765 col credito di . . . L. 193,892,896.19

I depositi dell'anno 1896 furono n. 165,615 per . . . » 63,545,238.78

Gli interessi maturati a favore dei depositanti nello stesso anno salirono a . . . » 5,685,485.73

L. 262,923,620.70

I rimborsi dell'anno 1896 furono di n. 164,154 per l'importo di . . » 62,164,015.36

Al 31 dic. 1896 quindi erano in circolazione n. 164,097 libretti col credito di . . . L. 200,759,605.34

Casse Filiali

Depositi sopra libretti al portatore e nominativi

Al 1° gennaio 1896 erano in circolazione libretti n. 362,467 col credito di . . . L. 349,278,854.25

I depositi del 1896, fino al 20 dicembre, furono n. 263,532 per » 101,511,449.66

Gli interessi maturati a favore dei depositanti dal 1° genn. al 20 dicembre salirono . . . » 10,274,691.76

Sommano L. 461,064,995.67

I rimborsi del 1896 fino al 20 dicembre, furono n. 299,459 per l'importo di . . . » 102,677,886.00

Il credito quindi al 20 dicembre 1896 era di . . . L. 358,587,109.67

Magazzino delle Sete

Al 1° gennaio 1896 si trovavano custoditi nel Magazzino:

Colli n. 20,875 (Seta chilogr. 276,891.90; Bozzoli chilogrammi 884,586.20) pel valore di . . L. 18,889,000.00

Durante l'anno entrarono:

Colli n. 52,586 (Seta chilogrammi 1,048,731.90; Bozzoli chilogrammi 1,979,041.80) per . . . » 55,917,000.00

L. 72,806,000.00

Furono ritirati durante l'anno:

Colli n. 53,852 (Seta chilogr. 1,061,030.70; Bozzoli chilogrammi 2,000,897.80) per . . . » 55,414,000.00

e al 31 dicembre 1896 rimasero in Magazzino Colli 19,429 (Seta chilogrammi 264,593.10; Bozzoli chilogrammi 862,530.20) per . L. 17,592,000.00

Credito Fondiario

I prestiti in corso al 1° gennaio 1896 erano n. 1197 al 5 per cento per l'importo di . . . L. 30,789,832.69

n. 2664 al 4 per cento per . . » 138,122,799.19

L. 168,912,631.88

Durante l'anno si stipularono prestiti al 4 per cento n. 213 per » 7,677,000.00

L. 176,589,631.88

Le restituzioni per quote d'ammortamento e le anticipazioni, compresa la estinzione di numero 195 prestiti, importarono . . . » 10,521,594.55

Al 31 dicembre 1896 erano in corso prestiti al 5 p. cento n. 1095 per . L. 26,659,892.95

N. 2571 prestiti al 4 per cento » 159,408,144.58

L. 166,068,037.33

L. 166,068,037.33

rappresentati da cartelle:

N. 53,520 al 5 per cento » 278,816 al 4 »

N. 332,136

CRONACA DELLE CAMERE DI COMMERCIO

Camera di Commercio di Palermo. — Nella tornata del 15 dicembre p. p. dopo l'approvazione del verbale della seduta precedente, il Cons. Coppola prima di procedere oltre, vuole sia tenuto conto, nella stessa seduta, di una dichiarazione di lui relativa alle risposte date dalla Camera intorno ai provvedimenti quasi inibitivi della miscela degli olii di seme negli olii di oliva destinati alla esportazione.

Se egli fosse stato presente nella seduta, quando il Consesso si occupò di questo argomento, avrebbe dimostrato come il giusto pensiero di affermare, nel consumo interno l'olio genuino di oliva a protezione della pubblica igiene, faccia un ostacolo assai dannoso allo avviamento commerciale dello articolo che, all'estero e specialmente nelle Americhe, eccetto la Repubblica argentina, non è ricevuto senza la mescolanza che si vorrebbe interdire.

Fu fatto danno alla esportazione dell'articolo quando, sette anni addietro, venne imposto un dazio sulla importazione dei semi, e di questo male si giovò la città di Genova che, nel suo punto franco, poteva fare le miscele senza sopportare l'onere del dazio novello.

Eppure, malgrado l'acerbità di questo dazio, anche in qualche altro luogo di esportazione le miscele si sono fatte; ma esse non sarebbero più possibili, se ancora più s'inasprisse questo trattamento.

E quando la industria di tali miscele scomparisse in Italia, vieppiù si vantaggerebbe la Francia che la tiene in luce e senza paura, vantaggiandosi di un quasi monopolio dei commerci stranieri, che l'olio non accettano senza le temute miscele.

E se, in quella tornata camerale, egli non avesse potuto ottenere alle proprie idee il consentimento della maggioranza, avrebbe subordinatamente proposto di chiedere al Governo che, per salvare gli interessi della esportazione e quelli della pubblica igiene, fosse alla Sicilia concesso l'uso di un punto franco, per fatturarvi gli olii proibiti allo interno consumo.

Il Cons. La Farina, apprezzando le considerazioni del signor Coppola nello interesse del commercio esportivo, crede che nulla osti ad adottare questa ultima proposta di lui, la quale, senza revocare la precedente, la completerebbe.

Il Cons. Bova non crede al danno temuto dal Cons. Coppola, perchè l'interesse dell'agricoltura siciliana che produce l'articolo e del commercio che lo negozia rimane salvo, se anche la industria delle miscele qui non fosse fatta. Anzi la mancanza di questa industria forse accrediterebbe meglio la reputazione del nostro prodotto.

Ma il presidente non opina egualmente e, da sua parte, aderirebbe alla proposta del punto franco che faciliterebbe un altro lavoro produttivo al paese.

E, avutone il consentimento del Collegio, pone ai voti la seguente proposta che viene adottata alla unanimità.

* Si fa voto al Governo che conceda alla Sicilia un punto franco per praticarvi la industria delle miscele nell'olio destinato alla esportazione.

Camera di Commercio di Carrara. — Nella riunione del 7 corr. elesse a Presidente il Cav. Savini, e a Vicepresidente il Cav. Ariodante Casoni-lacci.

Camera di Commercio di Alessandria. — Considerando di adoperarsi con ogni mezzo per favorire l'incremento dell'industria enologica tanto rilevante nella provincia di Alessandria, nella seduta del 4 gennaio formulava le seguenti proposte e raccomandazioni da inviarsi al Governo:

1.° *Importazione del vermouth italiano nel Belgio.* — Il progetto di legge che modifica i diritti sui vini, comunicato al Parlamento belga, colpisce di una speciale *accisa* di franchi 60 per ettolitro, il vermouth importato in fusti, che attualmente paga franchi 23 pure per ettolitro.

La Camera fa perciò istanza al Ministero d'agricoltura e commercio perchè, d'accordo con quello degli esteri, procuri d'evitare che questa nuova barriera venga ad opporsi all'esportazione del vermouth, la cui produzione assume pel distretto camerale un notevole sviluppo.

2.° *L'importazione in Francia del moscato, tipo Canelli, del vermouth, uso Torino e del marsala.* — La Camera, ritenendo che nella evenienza di nuovi accordi commerciali con la Francia, questa, data l'aumentata sua produzione vinicola, non ritirebbe più dall'Italia vini da taglio, come per lo passato, ma solo vini speciali, tipici, come il moscato, il vermouth, il marsala, raccomanda al Governo del Re di chiedere, a suo tempo per questi, un trattamento di favore speciale, in cambio di concessioni, da parte nostra, sopra voci d'importazione francese.

3.° *Concessione d'alcool, a tassa ridotta, per l'enologia.* — La Camera preoccupandosi del danno, che può derivare ai proprietari di terre della regione subalpina pel fatto che molti vini, rimasti per l'inelemenza della stagione durante la maturazione dell'uva, poveri d'alcool, sono soggetti a guastarsi, all'avvicinarsi dei calori estivi, invoca dal Ministero, sotto speciali norme e garanzie, l'uso dell'alcool, a tassa ridotta, per elevare il grado alcoolico dei vini deboli.

4.° *Riduzione delle tariffe ferroviarie per i vini a grande distanze.* — Per le stesse considerazioni, di cui sopra, per venire in aiuto ai commercianti di vini dell'Alta Italia, la Camera raccomanda al Ministero d'agricoltura d'aprire pratiche, di concerto con quello dei lavori pubblici, presso le amministrazioni ferroviarie, allo scopo di ottenere una riduzione delle tariffe ferroviarie pel trasporto dei vini a grandi distanze, nello intento di facilitare la miscela e il taglio dei nostri vini deboli con quelli più alcoolici delle provincie meridionali.

5.° *Trasporti delle damigiane di vini, di olii, e di liquori sulle strade ferrate.* — Non potendo le ferrovie aderire, per ora, alle ripetute domande delle Associazioni commerciali ed agrarie perchè le damigiane che si spediscono piene di vini, di olii e liquori, siano tassate con la stessa tariffa dei barili, la Camera prega il Governo, affinchè voglia dar opera presso le ferrovie per poter conseguire almeno che allo spedizioni di liquidi, *in damigiane imballate*, venga applicata una tariffa più mite dell'attuale.

6.° *Album di mediatori in vino.* — La Camera considerando l'importanza che ha nella provincia di Alessandria il commercio dei vini e reputando utile di aiutarne ed ampliarne l'esplicazione anche colla scelta di buoni mediatori, chiede al Ministero l'autorizzazione di istituire un elenco od album di mediatori con le maggiori assicurazioni nella designazione di essi.

A tal fine è discusso e compilato un apposito regolamento da approvarsi dal Ministero, in cui, rispettandosi il principio, sancito dalle leggi vigenti, della libertà della mediazione, si cerca però di poter comporre un elenco di mediatori probi e capaci, da raccomandarsi specialmente nelle contrattazioni.

7.° *Commercio delle acquavite.* — La Camera facendosi eco dei lagni dei commercianti di acquaviti, i quali accusano danni non lievi per spese e più per ritardi nell' avere le bolle di circolazione, per le spedizioni delle acquaviti nell'interno del Regno, dagli uffici finanziari, distanti dai loro opifici, muove domanda al Ministero, perchè estenda ai segretari comunali la facoltà di rilasciare le dette bollette in quei comuni dove non risiedono uffici finanziari e si trovano commercianti di acquaviti all'ingrosso.

8.° *Difesa della provincia di Alessandria contro la flossera.* — La Camera, riferendosi ad altro suo voto, già emesso fin dall'anno scorso, appoggia quello recente del Consiglio provinciale di Alessandria (3 novembre 1896) inteso a sollecitare dal Governo del Re la proibizione del transito e dell' importazione nella provincia alessandrina delle spazzature provenienti dalla Liguria e delle patate giunte dalla Valle d'Aosta.

Mercato monetario e Banche di emissione

La situazione del mercato inglese ha migliorato sensibilmente, come ne fa fede l'ultimo bilancio della Banca d'Inghilterra e la riduzione dello sconto da essa deliberato. Era dal 22 ottobre u. s. che la Banca d'Inghilterra aveva portato lo sconto minimo ufficiale al 4 per cento; ora l'ha ridotto di mezzo punto.

La Banca imperiale tedesca ha invece abbassato il suo saggio di sconto d'un punto, portandolo al 3 per cento, la differenza rimane quindi del $\frac{1}{2}$ per cento sebbene a Londra vi sia maggiore abbondanza di danaro disponibile che sulle piazze tedesche. Prima della riduzione deliberata giovedì sera sul mercato libero inglese lo sconto era già sceso a $2\frac{1}{2}$ per cento e ora chiude a $2\frac{1}{2}$ circa.

Sono attese a Londra alcune somme importanti di oro, specialmente dall' Egitto.

La Banca d'Inghilterra al 21 corrente aveva l'incasso di 36 milioni e mezzo in aumento di 817,000 sterline, la riserva presentava l'aumento di oltre 1 milione di sterline e i depositi privati erano invece diminuiti di quasi 1 milione e mezzo.

Nessuna variazione importante sul mercato francese, lo sconto oscilla intorno al $2\frac{1}{2}$ per cento, il cambio sull'Italia è a $4\frac{3}{4}$; di perdita, lo *chèque* su Londra chiude a $25,20\frac{1}{2}$.

La Banca di Francia al 21 corr. aveva l'incasso in aumento di oltre 5 milioni, il portafoglio era invece scemato di 24 milioni e la circolazione di 15 milioni.

Sul mercato americano continua l'abbondanza del danaro e i prezzi sono a un limite assai basso. Il mercato ha cominciato a provvedersi di buone cambiali sull'Europa, mettendo a disposizione dei nostri mercati il soprappiù dei suoi capitali.

È stato pubblicato il programma del nuovo presidente Mac-Kinley e nei riguardi monetari notiamo

il punto relativo al ritiro dei *greenbacks* di mano in mano che i redditi del Tesoro lo permetteranno.

Sul mercato italiano si nota un aumento dei cambi i quali chiudono ai seguenti corsi: quello a vista su Parigi è a 105,10; su Londra a 26,48; su Berlino a 129,85.

Situazione degli Istituti di emissione italiani

	Banca d'Italia		Banca di Napoli		Banca di Sicilia	
	270 milioni	210 »	65 milioni	51 »	42 milioni	61 »
Capitale nominale.....	270	210	65	51	42	61
Capit. versato o patrimonio.	210	210	65	51	42	61
Massa di rispetto.....	42.7	»	6.5	»	»	»
	10 dicembr	20 dicembr	10 dicembr	20 dicembr	10 dicembr	20 dicembr
Cassa e riserva milioni	381.6	387.8	149.5	120.8	38.8	39.1
Portafoglio.....	209.5	210.1	51.9	50.8	30.2	29.0
Anticipazioni.....	22.1	21.6	26.1	26.1	3.9	4.5
Partite immobilizz. o non consentite dalla legge 10 agosto 1893	339.5	337.9	139.8	139.9	16.8	16.8
Sofferenze dell'esercizio in corso.....	1.7	1.7	2.7	2.8	0.2	0.2
Titoli.....	106.1	106.2	19.3	19.3	12.6	12.6
per conto del commercio.....	645.9	625.8	229.9	228.6	54.2	52.9
Circolazione da altrettanta riserva	121.9	129.1	10.3	10.1	9.0	9.5
per conto del Tesoro.....	—	—	—	—	—	—
Totale della circolazione..	767.8	755.0	240.2	238.7	63.3	62.4
Conti correnti ed altri debiti a vista.....	71.8	78.6	34.5	36.2	21.8	22.5
Conti correnti ed altri debiti a scadenza..	129.2	131.6	31.8	32.8	15.0	14.7

Situazioni delle Banche di emissione estere

		21 gennaio	differenza
Banca di Francia	Attivo	Incasso (Oro..... Fr. 1,974,233,000 + 2,442,000	
		Argento..... 1,228,428,000 + 2,897,000	
		Portafoglio..... 901,031,000 — 24,343,000	
		Anticipazioni..... 506,907,000 — 7,779,000	
		Circolazione..... 3,770,094,000 — 15,418,000	
		Conto corr. dello St. » del priv. » 198,970,000 + 2,253,000	
Passivo	» del priv. » 561,471,000 — 9,925,000		
	Rapp. tra la ris. e le pas. 83,17 0/10 + 0,48 0/10		
		21 gennaio	differenza
Banca d'Inghilterra	Attivo	Incasso metallico Sterl. 36,411,000 + 817,000	
		Portafoglio..... 28,956,000 + 68,000	
		Riserva totale..... 27,450,000 + 1,081,000	
		Circolazione..... 25,761,000 — 264,000	
		Conti corr. dello Stato 8,442,000 + 1,449,000	
		Conti corr. particolari 44,029,000 + 1,014,000	
Passivo	Rapp. tra l'inc. e la cir. » 52 1/8 0/10 + 1 3/4 0/10		
		16 gennaio	differenza
Banche associate di New York	Attivo	Incasso metal. Doll. 77,820,000 + 930,000	
		Portaf. e anticip. » 491,400,000 + 230,000	
		Valori legall. » 413,700,000 + 9,590,000	
		Circolazione..... 18,740,000 — 170,000	
Passivo	Conti corr. e depos. » 537,390,000 + 9,250,000		
		15 gennaio	differenza
Banca imperiale Germanica	Attivo	Incasso .. Marchl 856,608,000 + 31,893,000	
		Portafoglio..... 619,238,000 — 72,560,000	
		Anticipazioni... 128,413,000 — 4,323,000	
		Circolazione.... 1,094,754,000 — 83,328,000	
		Conti correnti... 424,277,000 + 7,975,000	
Banca Austro-Ungarica	Attivo	Incasso..... Fiorini 447,488,000 — 245,000	
		Portafoglio..... 178,408,000 — 22,532,000	
		Anticipazioni... 27,418,000 — 4,323,000	
		Prestiti..... 136,972,000 + 179,000	
		Circolazione..... 613,418,000 — 25,343,000	
		Conti correnti... 30,065,000 — 1,332,000	
Passivo	Cartelle fondiarie. » 133,910,000 + 250,000		

		16 gennaio	differenza
Banca dei Paesi Bassi	Attivo	Incasso... Fior. oro	31,610,000 + 1,000
		Portafoglio..... arg	81,874,000 + 21,000
		Portafoglio.....	63,708,000 - 2,941,000
		Anticipazioni.....	51,292,000 - 1,679,000
		Circolazione.....	208,931,000 - 961,000
Passivo	Conti correnti.....	2,958,000 - 1,345,000	
		16 gennaio	differenza
Banca di Spagna	Attivo	Incasso... Pesetas	468,895,000 + 3,728,000
		Portafoglio.....	432,023,000 - 2,516,000
		Circolazione.....	1,051,538,000 + 11,041,000
		Conti correnti.....	410,951,000 + 12,701,000
Banca Nazionale del Belgio	Attivo	Incasso... Franchi	402,859,000 - 1,979,000
		Portafoglio.....	423,157,000 + 1,867,000
		Circolazione.....	187,502,000 + 7,280,000
		Conti correnti.....	73,120,000 - 5,974,000
Passivo			

RIVISTA DELLE BORSE

Firenze, 23 gennaio 1897.

Al cominciare della settimana in tutti i mercati finanziari si pronunziò una certa stanchezza, cosa del resto del tutto naturale dopo i recenti sforzi fatti per spingere la maggior parte dei valori ad un limite alquanto elevato, e la svogliatezza ebbe per effetto di determinare una lieve corrente al ribasso segnatamente nei fondi di Stato. Ma a dire il vero la reticenza della speculazione a proseguire nel movimento ascendente, fu provocata in parte anche dalla situazione politica, la quale nei primi giorni della settimana non si presentava più tanto tranquilla, come l'avevamo tracciata nella precedente rassegna. Dispacci venuti da Vienna annunziavano infatti che la salute dell'Imperatore di Russia era ridotta a mal partito e ad accrescere le apprensioni aggiungevano anche che il Prof. Bergmann era stato chiamato a Pietroburgo per un consulto. Questa notizia, quantunque poco dopo in gran parte attenuata, produsse del malumore in tutti i mercati, particolarmente nella borsa di Parigi, ove tutti i fondi di Stato iniziarono il loro movimento con qualche perdita. Anche la nomina di Muravieff a ministro degli affari esteri in Russia non fu sentita con favore segnatamente a Vienna e a Berlino. A Cuba inoltre non pare che le cose vadano così bene come vorrebbero far credere i dispacci ufficiali, e non si è poi senza preoccupazione per il contegno degli Stati che si pronunzia sempre più in favore degli insorti. Anche in Oriente non sembra tutto tranquillo, e per ciò che riguarda i mercati italiani la marcia dei dervisci verso Agordat influi sfavorevolmente sui nostri valori tanto all'interno che all'estero. Tutti questi fatti dettero maggiore impulso alle realizzazioni che già erano cominciate per fruire dei benefici degli alti prezzi raggiunti. Un certo correttivo alle non buone disposizioni fu recato peraltro dal miglioramento che va delineandosi nel mercato monetario internazionale. A Londra infatti lo sconto a 3 mesi è caduto a 2 3/4 per cento e i prestiti giornalieri sono facili da 2 a 1 1/8 per cento tanto che la Banca d'Inghilterra ha ridotto il saggio dello sconto dal 4 al 3 1/2 per cento e a Berlino la Banca dell'Impero lo ha ribassato dal 5 al 4 per cento. E non è impos-

sibile che il miglioramento monetario prenda maggiore estensione, giacchè il prezzo della sterlina a Nuova York, va progredendo in modo notevole, essendo salito per le scadenze a 60 giorni a 4,85 1/4 per cento, e se l'aumento continuerà si avranno probabilmente esportazioni d'oro dagli Stati Uniti per l'Inghilterra le quali influiranno favorevolmente non solo nel mercato inglese, ma anche in tutte le altre piazze europee, le quali benchè pressate da urgenti bisogni, non potranno vedere che con piacere avvicinarsi un periodo di minori ristrettezze monetarie.

Nell'insieme pertanto la settimana è trascorsa incerta e con tendenza a realizzare.

A Londra mercato eccellente per i fondi di Stato inglesi, e incerto per gli altri. Nei valori in ribasso le ferrovie inglesi, e rialzo in quelle americane, stante la ripresa degli affari commerciali, e l'aumento del denaro agli Stati Uniti.

A Parigi sostegno per i fondi di Stato francesi, turchi e brasiliani e mercato incerto negli altri. Nei valori ebbero buone disposizioni alcuni istituti di credito e le azioni ferroviarie.

A Berlino rendite e valori ebbero tutti mercato tendente al ribasso.

A Vienna sostegno nelle rendite e tendenza debole per tutti i valori.

Rendita italiana 4 %. — Nelle borse italiane perdeva circa 25 centesimi sui prezzi precedenti di 95,70 in contanti e di 95,85 per fine mese, rimanendo oggi a 95,15 e 95,35. A Parigi da 91,50 è indietreggiata a 91,25 per chiudere a 91,15; a Londra invariata a 90 5/8 è scesa oggi a 90 1/8 e a Berlino da 91,90 scese a 91,20.

Rendita interna 4 1/2 %. — Contrattata fra 103,10 e 103,15.

Rendita 3 %. — Pagata in contanti a 58.

Prestiti già Pontifici. — Il Blount invariato a 161,25 e il Cattolico 1860-64 a 102,10.

Rendite francesi. — Dopo un lieve ribasso sofferto per la voce corsa che lo Czar fosse gravemente malato, il 3 per cento antico saliva da 102,50 a 102,60; il 3 per cento ammortizzabile da 100,85 a 101 e il 5 1/2 da 106,10 a 106,20 per chiudere a 102,65; 101 e 101,27.

Consolidati inglesi. — Da 112 1/8 saliti a 112 11/16.

Rendite austriache. — La rendita in oro salita da 122,80 a 123,25; la rendita in argento invariata a 102,10 e la rendita in carta fra 101,70 e 101,85.

Consolidati germanici. — Il 4 per cento fiacco fra 103,90 e 103,70 e il 3 1/2 invariato a 103,75.

Fondi russi. — Il rublo a Berlino invariato a 216,60 e la nuova rendita russa a Parigi salita da 93,35 a 93,50.

Rendita turca. — A Parigi sostenuta da 21,40 e 21,75 e a Londra senza variazioni a 21 1/4.

Fondi egiziani. — La rendita unificata salita da 528,50 a 530.

Fondi spagnuoli. — La rendita esteriore da 62,10 scesa a 61 15/16 resta a 62,25. A Madrid il cambio su Parigi è a 24,85.

Fondi portoghesi. — La rendita 3 per cento fra 24 15/16 e 24 3/4.

Canali. — Il Canale di Suez da 3195 è sceso a 3170.

Banche estere. — La Banca di Francia contrattata da 5700 a 5650 e la Banca ottomana fra 560 a 565.

— I valori italiani leggermente deboli a motivo delle oscillazioni subite dalla rendita.

Valori bancari. — Le azioni della Banca d'Italia negoziate a Firenze da 727 a 725; a Genova da 750 a 726 e a Torino da 731 a 724. La Banca Generale contrattata a 47; la Banca di Torino da 465 a 462; il Banco Sconto fra 58 e 58,60 e il Credito italiano a 514 e il Banco Roma a 515.

Valori ferroviari. — Le azioni Meridionali indebolite da 670 a 668 e a Parigi da 639 a 637; le Mediterranee fra 505 e 504 e a Berlino da 94,70 a 94,40 e le Sicule a Torino a 585. Nelle obbligazioni ebbero qualche vendita le Meridionali a 306; le Ferroviarie italiane 3 per cento a 290,25 e le Sarde secondarie a 450.

Credito fondiario. — Torino 5 per cento quotato a 517; Milano id. a 508,75; Bologna id. a 506; Siena id. a 503; Roma S. Spirito a 278; Napoli id. a 295,75 e Banca d'Italia 4 per cento a 476.

Prestiti Municipali. — Le obbligazioni 3 per cento di Firenze intorno a 59; l'Unificato di Napoli a 93,25 e l'Unificato di Milano a 86 circa.

Valori diversi. — Nella borsa di Firenze ebbero qualche acquisto la Fondiaria Vita a 215,50 e quella Incendio a 101; a Roma l'Acqua Marcia da 1218 a 1245; le Condotte d'acqua da 174 a 177,50; le Metallurgiche a 114,50; le Acciaierie Terni a 355 e il Risanamento a 317,50 e a Milano la Navigazione Generale Italiana da 316 a 318; le Raffinerie a 236 e le Costruzioni Venete a 31.

Metalli preziosi. — Il rapporto dell'argento fino a Parigi invariato a 504,50 e a Londra il prezzo dell'argento invariato a 29 1/16 per oncia.

NOTIZIE COMMERCIALI

Cereali. — Gli ultimi telegrammi venuti dagli Stati Uniti recano che l'andamento delle campagne è favorevole, ma che i depositi di grani vecchi van giornalmente riducendosi, ed è questa più che altro la ragione per la quale i prezzi dei frumenti a Nuova York, tendono a crescere. All'Argentina pare che il nuovo raccolto non darà che un lieve margine alla esportazione. Nel Chili le prospettive del frumento specialmente al Sud, sarebbero cattive. Nelle Indie il miglioramento campestre continua. Neil' Australia, specialmente nella parte occidentale e nel Queensland il raccolto è alquanto scarso; ma nelle altre parti non pare che vi sarà bisogno di ricorrere all'importazione. Da Tunisi si scrive che le campagne sono belle e promettenti, e lo stesso avviene in gran parte dell'Algeria. In Europa danno luogo a lamenti la stagione dolce e la soverchia umidità. Non essendo le campagne coperte da neve, si temono danni qualora sopraggiungessero forti geli e freddi intensi. In Russia questi danni si sono già verificati per i grani e per la segale nel Sud-Est del paese. Quanto all'andamento commerciale dei frumenti, predomina sempre l'incertezza, in quanto che mentre essi aumentano in alcune piazze, ribassano in altre. In quest'ultimi giorni all'estero furono in aumento i mercati americani, russi, i germanici, i francesi e gl'inglesi, e trascorsero deboli quelli austriaci e quasi tutti i mercati lungo il Danubio. In Italia i grani proseguirono a crescere, benché leggermente; i granturchi ebbero

nuovi deprezzamenti, risi e risoni a favore dei venditori; l'avena sostenuta e nulla di notevole nella segale. I prezzi praticati nelle principali piazze italiane sono i seguenti: a Firenze i grani bianchi da L. 25,75 a 26; l'avena di Maremma da L. 15 a 15,50 e il granturco da L. 12,50 a 13,50; a Bologna i grani fino a L. 25; i granturchi sulle L. 13 e i risoni da L. 25 a 28; a Verona i grani da L. 22,50 a 24,25 e il riso da L. 41 a 48,50; a Piacenza i grani da L. 25 a 25,50 e l'avena da L. 14 a 15; a Milano i grani della provincia da L. 25 a 25,50; la segale da L. 17 a 18 e l'orzo da L. 15 a 16; a Torino i grani piemontesi da L. 25 a 25,50; i granturchi da L. 14 a 16,75 e il riso da L. 41,50 a 48; a Genova i grani teneri esteri fuori dazio da L. 17,50 a 19 in oro e a Napoli i grani bianchi sulle L. 24.

Vini. — In Sicilia specialmente nella provincia di Palermo gli affari sono limitati al consumo interno. I compratori per l'esportazione si mostrano svogliati in attesa di ribassi, mentre i proprietari nella speranza di aumenti non vogliono cedere ai prezzi attuali. — A Misilmeri e a Bagheria i vini bianchi nuovi da L. 85 a 88 per botte di 413 litri al magazzino. — A Casteldaccia i prezzi si aggirano intorno a L. 86 per botte di 413 litri. — A Partinico i vini nuovi da L. 85 a 100 per la stessa misura. — Ad Alcamo inazione completa e prezzi nominali intorno a 70 lire. — A Marsala i bianchi gessati richiesti da L. 60 a 65 la botte di 412 litri in campagna, i non gessati da L. 70 a 75 e i ribolliti neri da L. 90 a 95. — A Vittoria per i vini neri schiuma rossa si è praticato da L. 14,50 a 15 per misura di 80 litri in campagna e per i bianchi da L. 18,50 a 20. — A Pachino con poche richieste i vini rossi da L. 17 a 20 per salma di 86 litri. — A Riposto stante i molti acquisti fatti precedentemente il mercato è affatto inerte, e i prezzi variano da L. 7 a 14 per carico di litri 68,800. — A Castellamare del Golfo i vini bianchi da L. 70 a 75 per botte di 408 litri in campagna e a Milazzo le prime qualità si possono acquistare da L. 22 a 23 per salma di 80 litri in campagna. Anche nelle piazze continentali il movimento è scarso per la stessa ragione degli acquisti precedenti. — A Barletta i vini da taglio del circondario da L. 19 a 27 all'ettol. e i Trani rossi da L. 20 a 24. — A Bari i vini bianchi fini a L. 17 la soma; i rossi da L. 12 a 16; i vini neri da pasto a L. 22 all'ettol. e i cerasuoli a L. 20. — A Napoli i Malvasia a L. 60 all'ettol. — In Arezzo i vini bianchi a L. 27 e i neri da L. 20 a 30 all'ettol. — A Firenze i vini nuovi da L. 15 a 25 all'ettol. in campagna e i vini vecchi da L. 50 a 65. — A Genova vi è discreta domanda dall'interno ma che non corrisponde alla affluenza degli arrivi. I vini di Sicilia venduti da L. 18 a 30; i Calabria da L. 27 a 32; i Sardegna da L. 26 a 27 e i Grecia fuori dazio da L. 19 a 21. — A Torino i prezzi variano da L. 24 a 50 all'ettol.; in Asti in campagna da L. 30 a 120; a Verona da L. 20 a 90; a Udine da L. 28 a 60; a Bologna da L. 25 a 40 e a Cagliari da L. 15 a 35.

Spiriti. — Gli spiriti nazionali sono sempre deboli e con pochi affari, stante la concorrenza dei prodotti esteri che vengono venduti a prezzi più convenienti. — A Milano i spiriti di granturco di gr. 95 realizzano da L. 253 a 255 al quint.; detti quadrupli di gr. 96 da L. 258 a 262; detti di vino extrafini di gr. 96/97 da L. 270 a 274; detti di vinaccia di gr. 95 da L. 246 a 250 e l'acquavite da L. 112 a 122.

Cotoni. — I mercati cotonieri hanno iniziato il nuovo anno presso a poco nelle stesse condizioni che esistevano alla fine del 1896, giacché in questi ultimi giorni, se la situazione non è peggiorata, il miglioramento avvenuto è di poca importanza. Ma poichè la reazione avvenuta negli ultimi due mesi

dell'anno passato è s'ata motivata più che altro dal cattivo andamento degli affari agli Stati Uniti, così è sperabile che migliorando questi, anche il commercio cotoniero otterrà qualche miglioramento. — A *Liverpool* i Middling Upland hanno oscillato fra den. 4 1/16 e 4 1/32 e i good Oomra da den. 3 1/2 a 3 7/16 — e a *Nuova York* i Middling Upland invariati a cent. 7 5/16 il tutto per libbra. Il raccolto americano in corso pare che non raggiungerà i 9 milioni di balle e la provvista visibile nel mondo era alla fine della settimana di balle 4,657,000 contro 4,673,000 l'anno scorso pari epoca.

Canape. — Scrivono da Napoli che le contrattazioni ebbero qualche importanza dovuta specialmente alla facilità dei prezzi. La canape paesana venduta da L. 63 a 78 e la Marcianise da L. 56 a 63. Nel mese di dicembre l'esportazione di canape greggie pettinate, strappature e stoppe è stata di quintali 24,544 contro 18,881 nel dicembre dell'anno scorso. — A *Bologna* si son vendute da circa 40 tonn. con prezzi sostenuti di L. 70 a 77,40 al quint. Il cascame al contrario è sempre depresso, essendosi vendute le stoppe greggie intorno a L. 40.

Sete. — La settimana è trascorsa con domande più estese, ma le contrattazioni furono tutt'altro che facili, l'insieme degli affari non avendo offerto che prezzi irregolari, e al solito molto contrastati. — A *Milano* i compratori si tennero al buon mercato, e senza questa condizione non si conclusero affari. Fra le vendite compiute si notano greggie medie di titolo, e di qualità da L. 35 a 36 e nei titoli fini 8;10-9;10 da L. 36 a 37. — A *Torino* le greggie correnti nelle qualità secondarie son discretamente ricercate a risparmio di prezzo, ma le buone marche tanto in articoli grezzi che lavorati sono affatto dimenticate. I prezzi normali sono di L. 35 a 43 per le greggie e di L. 40 a 50 per gli organzini. — A *Lione* vi è una discreta corrente di operazioni, ma senza alcun miglioramento. Fra gli articoli italiani venduti notiamo organzini 20;22 di 1° ord. a fr. 45; trame 20;22 di 1° ord. da fr. 43 a 44 e greggie 13;15 extra a fr. 43. Telegrammi dall'estremo Oriente recano quanto ap-

presso: a *Shanghai* discreti affari e prezzi fermi di fr. 27,55 per Bird Chun ling e fr. 24,05 per Gold Kilin — e a *Yokohama* con affari discretamente attivi e prezzi fermi a fr. 36,50 a 6 mesi per filature 1 1/2 a 2-12;15

Oli d'oliva. — Scrivono da *Lucca* che sempre più si pronunzia l'aumento e le pretese dei produttori son divenute esagerate. I prezzi delle qualità non perfette nuove si sono spinte fino a L. 125 e le vecchie da L. 120 a 130 il quintale alle fabbriche. — A *Genova* discrete vendite e prezzi sostenuti. Furono venduti un migliaio di quintali al prezzo di L. 95 a 108 al quintale per Sicilia in genere; di L. 100 a 115 per Bari; di L. 95 a 105 per Calabria e per Taranto in genere; di L. 89 a 91 per Umbria vecchi e di L. 75 a 76 per oli meridionali da ardere. — A *Firenze* e nelle altre piazze toscane i soli prezzi di L. 105 a 130 e a *Bari* di L. 78,80 a 95,50 per gli oli nuovi.

Bestiami. — Scrivono da *Bologna* che i bovini da macello si mantengono calmi e fiacchi e questa depressione naturalmente pesa su tutto l'altro bestiame grosso e minuto. Per i suini tempaioli e pei magroncelli il mercato va migliorando rapidamente; lo stipo va ripopolato, sperando nell'annata migliore che verrà e non verrà, dappoiché oggi giorno il corso del bianco suino è basso e la concorrenza di fuori compromette quell'altalena di peggio a meglio a periodi nell'allevamento suino. I prezzi medi nelle piazze italiane sono di L. 65 a 75 al quint. vivo per i bovi; di L. 75 a 95 per i vitelli di latte e di L. 60 a 70 per i maiali grassi il tutto da macello.

Burro, lardo e strutto. — Il burro a *Pavia* a L. 225 al quint.; a *Modena* da L. 250 a 270; a *Bergamo* a L. 200; a *Savigliano* a L. 250; a *Roma* dell'agro romano a L. 288; e a *Milano* a L. 220. Il lardo a *Modena* da L. 95 a 110 e lo strutto di maiale da L. 85 a 90.

CESARE BILLI gerente responsabile.

SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE MERIDIONALI

Società anonima sedente in Firenze — Capitale L. 260 milioni interamente versato

ESERCIZIO DELLA RETE ADRIATICA

1.^a Decade. — Dal 1° al 10 Gennaio 1897.

Prodotti approssimativi del traffico dell'anno 1897

e parallelo coi prodotti accertati nell'anno precedente, dopurati dalle imposte governative.

Rete principale.

ANNI	VIAGGIATORI	BAGAGLI	GRANDE VELOCITÀ	PICCOLA VELOCITÀ	PRODOTTI INDIRETTI	TOTALE	Media del chilometro accertati
PRODOTTI DELLA DECADE.							
1897	773,471.94	38,156.31	277,543.41	1,032,497.01	14,131.65	2,135,809.32	4,247.00
1896	789,302.61	32,683.83	248,346.16	1,009,491.71	11,996.25	2,094,820.56	4,247.00
Differenza nel 1897	- 15,830.67 +	5,472.48 +	29,197.25 +	23,005.30 -	854.60 +	40,979.76	0.00
Rete complementare							
PRODOTTI DELLA DECADE.							
1897	55,248.11	1,090.13	16,326.08	93,863.37	2,018.70	168,546.44	1,359.88
1896	51,916.80	915.62	15,162.90	83,110.24	1,910.65	160,910.21	1,359.88
Differenza nel 1897	+ 337.31 +	174.56 +	1,263.18 +	5,753.13 +	108.05 +	7,636.23	0.00

Prodotti per chilometro delle reti riunite.

PRODOTTO	ESERCIZIO		Differ. nel 1896
	corrente	precedente	
della decade	410.98	402.31	+ 8.67

Firenze, Tipografia dei Fratelli Benigni, Via del Castellaccio, 6.